Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 8 febbraio 1929 - Anno VII** **Numero 33**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume V, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

518. — LEGGE 10 gennaio 1929, n. 65.
Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria. Pag. 619

519. — LEGGE 3 gennaio 1929, n. 94.
Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi. Pag. 624

520. — LEGGE 17 gennaio 1929, n. 95.
Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che eserciscono linee aeree . . . . Pag. 628

521. — LEGGE 17 gennaio 1929, n. **96.**
Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica . . . . . Pag. 628

522. — LEGGE 10 gennaio 1929, n. **59.**
Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 . . . . Pag. 629

523. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **98.**
Determinazione della indennità annua per il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada. Pag. 632

524. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. **99.**
Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica . . . . Pag. 632

525. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. **100.**
Costituzione dell'« Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie » . . . . Pag. 633

526. — REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3372.**
Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Edoardo Sighele » istituita presso il Convitto nazionale « Principe di Napoli », in Assisi . . . . Pag. 639

527. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3374.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Susa . . . . Pag. 640

528. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3375.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. De Sanctis », in Napoli. Pag. 640

529. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3376.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare femminile « Di Bartolo », in Catania . . . . Pag. 640

530. — REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. **3377.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Corleone . . Pag. 640

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929.
Nomina del generale marchese Francesco D'Afflitto a componente del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana. Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Aidussina in provincia di Gorizia . . . . Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Borgotaro in provincia di Parma . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Brunico in provincia di Bolzano . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Ravenna Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Pallanza in provincia di Novara . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.
Delimitazione della zona di servitù intorno all'aeroporto di Ciampino (Roma) . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.
Delimitazione della zona di servitù intorno all'aeroporto di Capodichino (Napoli) . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1928.
Contingenti dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettere in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1929. Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.
Estensione della tariffa ordinaria n. 34 P. V., ai trasporti di merci provenienti da Lagosta, Zara, Colonia Eritrea, Libia e Somalia e destinati all'estero . . . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Disposizioni complementari, in applicazione dell'art. 79 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sul controllo della combustione . . . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Istituzione di premi a favore della lotta contro i pescicani. Pag. 644

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Abbiategrasso in provincia di Milano . . . . Pag. 644

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1929.
Approvazione dei modelli A e B dei registri dei parti e degli aborti . . . . Pag. 644

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Elenco degli abilitati — nell'anno scolastico 1927-28 — all'esercizio professionale dell'insegnamento della stenografia negli istituti medi d'istruzione . . . . Pag. 649

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 650
Perdita di certificati . . . . Pag. 651
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 653

Banca d'Italia: Situazione al 10 gennaio 1929-VII. . Pag. 654
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 656

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 518.

LEGGE 10 gennaio 1929, n. 65.

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

L'assicurazione.

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro le malattie di tutto il personale della navigazione civile, marittima ed aerea, esclusi gli addetti ai servizi amministrativi, che è rappresentato dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

L'assicurazione è obbligatoria anche per le prestazioni stabilite dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio e per quelle previste da regolamenti organici, o da contratti collettivi di lavoro.

Ai fini della presente legge le suindicate disposizioni del Codice di commercio sono estese agli addetti alla navigazione aerea.

Art. 2.

L'assicurazione decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di servizio, resta in vigore anche durante la permanenza della nave, o del velivolo, fuori del territorio nazionale e cessa, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di servizio. Tuttavia gli assicurati conservano il diritto alle prestazioni stabilite dalla presente legge anche per le malattie che si manifestino entro il periodo di quattro settimane dopo la cessazione del servizio. Nei casi di comprovato bisogno, per disoccupazione involontaria o per speciali condizioni di famiglia, tale periodo può essere protratto fino a sei settimane, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono datori di lavoro tutti gli imprenditori di navigazione marittima ed aerea che occupano personale per proprio od altrui conto, con qualsiasi forma di retribuzione, in lavori fissi o temporanei.

Sono prestatori di opera tutti gli appartenenti al personale navigante, rappresentato legalmente dalla Confederazione suindicata, che trovansi in servizio attivo con contratto di lavoro o altra convenzione.

Art. 4.

S'intendono compresi nell'assicurazione i prestatori d'opera di nazionalità straniera assunti in servizio di navi o velivoli nazionali, quando dalle leggi dello Stato, cui le persone appartengono, o da convenzioni internazionali sia concesso un trattamento equivalente a quello della presente legge agli italiani imbarcati su navi o velivoli dello Stato stesso.

Art. 5.

L'assicurazione dà diritto:

1° all'assistenza medico-chirurgica gratuita ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri sussidi terapeutici per qualsiasi malattia, dipendente o non da causa di servizio, dall'inizio della malattia accertata dagli organi dell'assicurazione e per la durata massima di sei mesi;

2° al trattamento economico stabilito dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio nei casi ivi previsti;

3° ad una indennità giornaliera in tutti gli altri casi di malattia che impediscano all'assicurato di attendere al lavoro, nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal terzo giorno successivo all'accertamento della malattia e per la durata massima di quattro mesi.

Prolungandosi la malattia oltre i termini di tempo di cui ai nn. 2 e 3, l'indennità sarà ridotta nella misura che sarà stabilita dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza della gente del mare e dell'aria, e sarà corrisposta fino al termine massimo di un anno. L'indennità è dovuta per tutti i giorni di malattia, compresi i festivi;

4° alla assistenza ostetrica e a un sussidio di maternità, pari alla indennità di malattia, alle assicurate durante il periodo di astensione dal lavoro nelle ultime sei settimane della gestazione e nelle sei settimane dopo il parto o l'aborto, e per tutti i giorni di durata della astensione dal lavoro. Il sussidio non è dovuto in caso di aborto procurato;

5° in caso di morte dell'assicurato, ad un sussidio a favore del coniuge, ed, in mancanza di esso, dei figli, eguale ad una retribuzione mensile del defunto;

6° all'assistenza sanitaria ed ostetrica, di cui ai nn. 1 e 4, alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'assicurato, secondo il disposto dell'articolo seguente;

7° alle altre provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il credito delle indennità previste dalla presente legge non può essere ceduto, pignorato, o sequestrato.

Art. 6.

L'assistenza sanitaria alle persone di famiglia degli assicurati è di regola gratuita. Tuttavia il Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione, qualora le condizioni finanziarie dell'Istituto lo esigano, può stabilire in sede di approvazione del bilancio preventivo, in aggiunta al contributo di assicurazione, un supplemento a carico dell'assicurato, nella misura massima del venti per cento della quota parte di contributo dall'assicurato stesso dovuta.

Quali componenti la famiglia agli effetti della presente legge s'intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i genitori, i figli legittimi e naturali, gli esposti regolarmente affidati, ed i fratelli e le sorelle di età non superiore ai 15 anni e conviventi a carico.

Art. 7.

La Cassa di assicurazione è autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore delle persone per le quali sia cessato l'obbligo dell'assicurazione ai termini della

presente legge, e per altre categorie di persone, a condizione che le imprese, da cui queste ultime dipendono, assumano l'obbligo del versamento dei contributi, tanto per la quota spettante ai datori di lavoro, che per quella spettante agli assicurati.

Le modalità e condizioni per l'assicurazione facoltativa saranno stabilite dallo statuto e dalle altre norme che eventualmente ritenesse di deliberare il Consiglio di amministrazione della Cassa e da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

L'assistenza sanitaria, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 5, può essere sospesa quando l'ammalato rifiuti senza giustificato motivo di uniformarsi alle prescrizioni ed istruzioni del medico della Cassa, o non voglia avvalersi dei mezzi di cura posti a sua disposizione.

Art. 9.

Quando sia necessario il ricovero in un Istituto di cura, la spesa di spedalità per gli assicurati è assunta dalla Cassa se non sia di competenza di altri enti o di privati, a norma di legge.

In ogni caso l'onere della Cassa per la categoria degli assicurati di bassa forza è limitato all'importo della retta di spedalità comune.

Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli ufficiali di stato maggiore della marina mercantile, e del personale di grado corrispondente dell'aviazione civile, l'onere suddetto non dovrà eccedere l'importo della retta meno elevata stabilita dall'Istituto di cura per i reparti a pagamento.

La cura ospedaliera per i famigliari, se riconosciuta necessaria, potrà essere assunta dalla Cassa, solo nei casi meritevoli di particolare considerazione ed in quanto non debbano provvedervi altri enti.

Art. 10.

Il giudizio sulla inabilità è deferito agli organi della assicurazione salvo ricorso a norma della presente legge.

Se la malattia è la conseguenza diretta dell'ubbriachezza o di colposa partecipazione ad una rissa, ovvero se fu contratta ed aggravata intenzionalmente, non compete all'assicurato alcuna indennità, senza pregiudizio delle sanzioni penali, di cui agli articoli 413 e 414 del Codice penale.

In tali casi però può essere concesso un sussidio alimentare alla di lui famiglia mediante pagamento diretto, se risulti che questa sia in condizioni di bisogno.

Art. 11.

Agli effetti della misura e del termine massimo della indennità la malattia che recidivi entro otto settimane si presume continuativa, salvo prova in contrario.

Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l'ammalato non abbia percepito indennità.

Art. 12.

Si provvede agli scopi di cui all'art. 5:

a) mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio;

b) mediante contributo per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati in tutti gli altri casi ed in misura non superiore al quattro per cento della retribuzione giornaliera corrisposta agli assicurati.

La misura dei contributi predetti è determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione della Cassa in sede di approvazione del bilancio di previsione.

I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche dei contributi spettanti agli assicurati e li trattengono sulla retribuzione.

I crediti, derivanti dal mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore, pari grado rispetto ai crediti dello Stato indicati nell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

Resta inoltre fermo l'obbligo dell'armatore di eseguire il deposito di cui agli articoli 537 e 538 del Codice di commercio e 373 del Codice della marina mercantile presso l'autorità marittima o consolare competente, salvo computo e rimborso da parte della Cassa di assicurazione.

Art. 13.

I datori di lavoro, che trattengono sulle retribuzioni delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la ritenuta, sono puniti con la multa fino a lire mille, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato ivi preveduto.

Art. 14.

I datori di lavoro che non provvedono al pagamento dei contributi o li versano in misura inferiore a quella stabilita, oltre ad essere obbligati al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila e sono tenuti al versamento di una pena pecuniaria pari a quella dei contributi non versati, salvo in ogni caso le maggiori pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato ivi preveduto.

La pena dell'ammenda e la pena pecuniaria indicate nel comma precedente sono devolute alla Cassa.

Il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata irrevocabile, può chiedere alla Cassa di fare oblazione.

La domanda può essere presentata in qualunque momento del procedimento, ma non oltre l'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado competente a giudicare della contravvenzione.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa, in base alla domanda, stabilisce in via discrezionale, con provvedimento avente forma esecutiva, la somma che il colpevole deve versare alla Cassa a titolo di oblazione.

La domanda di oblazione interrompe il corso della prescrizione ed il reato è estinto con il pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, nonchè della pena pecuniaria, dei contributi e delle spese.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione della Cassa, quando sia presentata domanda di oblazione per la contravvenzione, di ridurre la pena pecuniaria che il colpevole debba corrispondere, ai termini del comma primo del presente articolo.

Art. 15.

I datori di lavoro che ritardano oltre i limiti consentiti dallo statuto della Cassa il versamento dei contributi da loro dovuti incorrono nell'interesse di mora senza bisogno di atti giudiziari. La Cassa ha facoltà di richiedere la esazione delle somme complessivamente dovute dai datori di lavoro

morosi con le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, avvalendosi, per le procedure esecutive, degli ufficiali giudiziari.

Art. 16.

Agli effetti della presente legge la retribuzione è costituita dal salario o stipendio, compreso il caro-viveri, e dalle corresponsioni per la panatica secondo le valutazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

La retribuzione predetta, quando non sia già ragguagliata a giorno, si ottiene dividendo la somma dei compensi corrisposti per il numero dei giorni di durata del servizio.

Nei casi di arruolamento a viaggio, quando questo sia interrotto, si assume come divisore il numero dei giorni di durata presunta del viaggio.

Per la gente di mare arruolata con una quota di compartecipazione la retribuzione giornaliera sarà determinata in base a tabelle di competenze medie, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.

CAPO II.

Organo dell'assicurazione.

Art. 17.

E' organo dell'assicurazione la « Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ».

La Cassa è riconosciuta come ente morale ed ha piena capacità giuridica.

E' retta da uno statuto approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Ha la sede centrale in Roma ed esplica le sue funzioni a mezzo di sezioni e di rappresentanze nei principali porti del Regno ed all'estero.

Le sezioni della Cassa hanno funzione autonoma sotto la vigilanza della sede centrale.

Lo statuto della Cassa stabilirà le norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche ai fini del decentramento amministrativo e tecnico, lasciando alla sede centrale la direzione generale e l'alta sorveglianza dei vari servizi.

Art. 18.

Lo statuto della Cassa deve determinare:

a) i modi di accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e in genere all'assistenza;

b) la misura, i modi ed i termini delle varie prestazioni, in quanto non siano regolati dalla presente legge;

c) i modi di accertamento dell'inizio e della cessazione dei rapporti di servizio ed i controlli che la Cassa potrà fare a tal fine sulla matricola ed in genere sulle scritturazioni delle imprese assicurate;

d) i modi e i termini della riscossione dei contributi;

e) l'ordinamento della sede centrale e delle sezioni e rappresentanze della Cassa, nonchè i rapporti tra i vari organi di essa e quelli con le organizzazioni sindacali, con gli assicurati e con i datori di lavoro:

f) le modalità per la formazione dei bilanci di previsione e consuntivi, per la tenuta della contabilità e per la compilazione delle statistiche amministrative e sanitarie;

g) i rapporti con le autorità preposte all'esercizio della navigazione marittima ed aerea;

h) le modalità e le condizioni per l'assicurazione facoltativa e per le provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale di cui all'art. 5.

Art. 19.

La Cassa è retta da un Consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni, ed è costituito:

1° di un presidente;

2° del presidente della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

3° del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

4° di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri:

dell'interno;
delle finanze;
dell'aeronautica;
dell'economia nazionale;
delle comunicazioni;
delle corporazioni;

5° di due rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei;

6° di due rappresentanti della Confederazione fascista della gente del mare e dell'aria;

7° di un rappresentante degli istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro che provvedono all'assicurazione della gente del mare e dell'aria;

8° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

I membri del Consiglio d'amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, e i due componenti, di cui ai nn. 2 e 3, hanno le funzioni di vice-presidenti.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

a) la determinazione dei contributi annuali di assicurazione nel limite stabilito dall'art. 12;

b) l'istituzione delle sezioni e delle rappresentanze della Cassa;

c) l'istituzione di forme di assistenza complementare e sussidiaria a quelle stabilite dall'art. 5, ed il modo di farvi fronte;

d) la compilazione del regolamento organico del personale, e dei regolamenti interni di servizio e di amministrazione;

e) l'approvazione dei bilanci della Cassa e il modo di impiego dei fondi disponibili;

f) le modificazioni allo statuto della Cassa;

g) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla presente legge e dallo statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*), per divenire esecutive, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 21.

Per l'ordinaria amministrazione della Cassa e per le altre funzioni che saranno stabilite dallo statuto è istituito un Comitato esecutivo composto del presidente della Cassa, dei due vice-presidenti, di due consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio uno fra i rappresentanti della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed

aerei e uno fra i rappresentanti della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Ad ogni sezione è addetto un Comitato di assistenza, il cui presidente è nominato dal Comitato esecutivo, mentre gli altri componenti sono delegati dalle due Confederazioni: due per ciascuna di esse.

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di una persona designata dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle corporazioni, di un rappresentante della Confederazione fascista delle imprese dei trasporti marittimi ed aerei, e di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Per ciascun sindaco è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con lo stesso decreto di nomina del Consiglio d'amministrazione e resta in carica per lo stesso periodo di tempo per questo stabilito.

I sindaci hanno le attribuzioni dell'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 23.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

1° dai contributi per l'assicurazione;

2° dai fondi di riserva;

3° dai lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici e privati e dalle altre entrate straordinarie;

4° dagli interessi dei fondi della Cassa;

5° dalle penalità stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili, una per l'applicazione degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio ed una per l'applicazione delle altre provvidenze stabilite a favore degli assicurati. Per queste ultime la Cassa costituisce un fondo di riserva straordinaria di rischio utilizzando la eccedenza annuale delle entrate sulle spese, fino a raggiungere la spesa media annua dell'ultimo triennio.

Finchè non sia raggiunto tale limite non si possono ridurre i contributi, nè aumentare le prestazioni.

Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, e così per ogni quinquennio successivo, la Cassa dovrà compilare e presentare all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale un bilancio tecnico per la valutazione degli impegni e delle attività.

Art. 25.

La Cassa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle corporazioni che la esercitano direttamente a mezzo dei propri funzionari e di quelli dipendenti dai Ministeri dell'aeronautica e delle comunicazioni.

Sulle rappresentanze all'estero la vigilanza è esercitata dalle autorità consolari.

Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno per quanto si riferisce ai servizi sanitari della Cassa ed alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 26.

Qualora risulti che la Cassa non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni della presente legge e dello statuto, od in genere non funzioni in modo regolare e gli amministratori della Cassa, richiamati a rimuovere tali inconvenienti, non vi abbiano adeguatamente provveduto, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario Regio.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico della Cassa.

CAPO III.

Le controversie.

Art. 27.

Per le contravvenzioni inerenti all'assistenza sanitaria e ai sussidi di malattia, di cui ai nn. 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 5, su richiesta di una delle parti, il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, o il podestà del Comune di residenza dell'assicurato, a seconda che trattisi di gente del mare o di gente dell'aria, si adopera per comporre le controversie, sentiti rispettivamente il medico di porto e l'ufficiale sanitario.

Qualora la conciliazione non riesca, è ammesso ricorso alle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, nelle forme e col procedimento stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Le Commissioni arbitrali predette conoscono inoltre delle controversie relative al pagamento dei contributi di assicurazione.

Quando le anzidette Commissioni sono chiamate a decidere le controversie indicate nelle precedenti disposizioni, i due rappresentanti dei datori di lavoro sono sostituiti da un rappresentante delle imprese di navigazione marittima e da un rappresentante delle imprese di navigazione aerea, e i due rappresentanti degli assicurati sono sostituiti da un rappresentante della gente del mare e da un rappresentante della gente dell'aria.

I suddetti rappresentanti, con i relativi supplenti, sono nominati nei modi indicati dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

CAPO IV.

Disposizioni generali e diverse.

Art. 28.

Agli assicurati che sono soggetti anche ad altre assicurazioni obbligatorie spetta il trattamento economico più favorevole tra quello stabilito dalla presente legge e quello derivante dalle altre assicurazioni predette.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria provvede al pagamento delle indennità salvo rimborso da parte dei competenti istituti assicuratori delle somme corrispondenti alle indennità stabilite dalle assicurazioni predette.

Spetta inoltre alla Cassa il diritto di rimborso per le spese sostenute nell'adempimento di prestazioni nell'interesse di altre assicurazioni obbligatorie.

Parimenti agli assicurati che abbiano diritto a speciale trattamento direttamente dal datore di lavoro per effetto di contratti di lavoro, regolamenti organici, o patti o convenzioni particolari, la Cassa pagherà le indennità stabilite dal trattamento predetto salvo rimborso da parte del datore di lavoro della differenza tra l'indennità corrisposta all'assicurato e quella prescritta dalla presente legge.

Art. 29.

La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 30.

Qualunque patto, inteso ad eludere o restringere a danno degli interessati l'applicazione della presente legge, è nullo.

La funzione di assistenza agli assicurati è esercitata esclusivamente dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria mediante i propri organi tecnici assistenziali.

Art. 31.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è compresa fra gli istituti che possono essere sussidiati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto provveda, per i suoi affiliati e le rispettive famiglie, ai servizi di tutela e di igiene sociale che rientrano nei fini dell'Opera, e ad integrazione di questi servizi.

E' pure compresa fra gli istituti cui possono essere affidate le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi degli articoli 7 e 9 del R. decreto-legge 27 settembre 1927, n. 2055, in quanto si riferiscano agli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Art. 32.

La Cassa di assicurazione per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è autorizzata ad esercitare i dispensari antivenerei, istituiti dal Ministero dell'interno nei porti maggiori agli effetti della convenzione internazionale di Bruxelles.

Apposite convenzioni da stipularsi col Ministero dell'interno regoleranno questo esercizio anche ai fini della coordinazione con gli altri eventuali servizi sanitari della Cassa e stabiliranno la misura dell'assegno che il Ministero darà alla Cassa per il funzionamento del dispensario antivenereo.

A tale fine le convenzioni che il Ministero abbia stipulato con altri enti e privati per i dispensari portuali suindicati, cesseranno, in ogni caso, col 31 dicembre 1928, nonostante qualsiasi patto in contrario.

Art. 33.

Per la cura degli assicurati la Cassa può acquistare farmacie aperte al pubblico, e commerciabili a norma degli articoli 25, 28 e 30 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e può trasferirle con l'autorizzazione del prefetto della provincia dove le esigenze del servizio lo richiedano, anche se in deroga alle disposizioni della legge stessa.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

Per l'impianto ed il primo funzionamento della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti entro il limite massimo di L. 3,000,000 di cui si rimborserà, con i relativi interessi stabiliti in base al tasso più favorevole, in un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

Art. 35.

La Cassa generale di malattia per i marittimi, in Trieste, è fusa con la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ed in sua vece è istituita in Trieste una sezione della Cassa di assicurazione che funzionerà secondo le norme dettate dallo statuto.

Il patrimonio della Cassa generale di Trieste sarà liquidato a norma dell'art. 42 del suo statuto, e l'eventuale residuo patrimoniale sarà devoluto per l'attuazione di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati attualmente partecipanti alla Cassa generale, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 36.

Le casse di mutuo soccorso per malattia, che siano in funzione per il personale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, saranno sciolte secondo le norme indicate nei rispettivi statuti.

I residui patrimoniali saranno devoluti per l'attuazione di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati che attualmente partecipano alle singole casse secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 37.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme statutarie necessarie per il funzionamento della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

Art. 38.

La presente legge, per quanto riguarda le prestazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, andrà in vigore col 1° gennaio 1929.

Per quanto riguarda le altre prestazioni di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5, dal giorno che sarà stabilito con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Tuttavia, fino all'emanazione del Regio decreto di cui al precedente comma, la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria continuerà ad esigere i contributi ed a corrispondere le prestazioni, ai sensi degli attuali statuti degli enti di cui agli articoli 35 e 36. Per tali operazioni la Cassa terrà separate gestioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 519.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 94.

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.

Art. 1.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante o semi destinati alla coltivazione, hanno l'obbligo di chiedere una speciale autorizzazione per il loro esercizio al prefetto della Provincia, che ha facoltà di concederla sul parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Per i vivai di piante diverse dalla vite non potrà essere accordata l'autorizzazione se non sia accertato che essi non contengano viti, che distino da qualunque ceppo di vite almeno venti metri e che non vi siano stati depositati ceppi di viti, materiali usati per sostegni di viti o concimi vegetali, misti, letame di stalla o terra, provenienti da località che distino meno di cento metri da piantagioni di vitigni.

Dell'autorizzazione concessa verrà data notizia al Ministero dell'economia nazionale, al Regio osservatorio fitopatologico e al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o da direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1, e i rispettivi prodotti ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte ed eseguite in modo da avere completo effetto.

Nel caso di infezioni dichiarate pericolose potrà essere anche ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

La presenza di malattie o di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto sulla proposta del Regio osservatorio fitopatologico, dopo la verifica dei risultati della ispezione.

Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che si pronunzierà udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio osservatorio fitopatologico, al Ministero dell'economia nazionale, al Consiglio provinciale dell'economia e al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 3.

I delegati del Ministero dell'economia nazionale hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonchè negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o parassiti, e in caso provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'economia nazionale, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione o distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie, e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie ed i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati colle operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

Il Ministero dell'economia nazionale può tuttavia concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni e affittuari che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale però non può oltrepassare la larghezza di metri dieci intorno alla prima.

La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del cinquanta per cento dal Ministero dell'economia nazionale, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il quaranta per cento farà carico alla Provincia e per il dieci per cento al Consorzio per la viticoltura.

Art. 5.

Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata la speciale autorizzazione, prescritta dall'art. 1 della presente legge.

Sulle lettere di vettura, sulle note e fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura dalla quale è stata rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante o semi devono essere muniti di etichette costituite di cartoncino resistente recanti da una faccia il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonchè la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e dall'altra il

nome, cognome ed indirizzo del destinatario e la stazione cui sono diretti.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante o semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovrà essere accompagnata da speciale permesso rilasciato dalla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli istituti di fitopatologia, ai Regi osservatori fitopatologici, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, e in generale agli Istituti scientifici.

Le piante, parti di piante e semi, di cui è ammessa l'importazione dall'estero previa visita fitopatologica, circoleranno nel Regno accompagnati dal permesso di importazione rilasciato dal delegato del Ministero dell'economia nazionale che avrà eseguita la visita di ispezione alla frontiera, e da speciali dichiarazioni su etichette colorate apposte dal delegato stesso ad ogni collo.

E' vietato il commercio ambulante di semi, piante, o parti di piante destinati alla coltivazione.

Art. 6.

Non possono essere per qualunque ragione esportate dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e parti di viti, anche secche, provviste di radici, ove non siano state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio osservatorio fitopatologico, e non siano state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale potranno nel caso essere modificati i limiti di estensione e i particolari dei divieti di cui al comma precedente e al secondo comma dell'art. 1, e potranno essere fissate norme per la circolazione nell'interno del Regno di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

Art. 7.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, che ne darà immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio osservatorio fitopatologico, la comparsa di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità delle piante nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni, ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge.

La omissione della denunzia di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire mille e può dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Il Ministro per l'economia nazionale può con suo decreto:

a) sospendere la importazione nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può aver luogo l'importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

c) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;

d) disciplinare e nel caso sospendere l'esportazione per l'estero delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

Art. 9.

I delegati del Ministero dell'economia nazionale addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti hanno facoltà:

a) di imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonchè dei materiali, imballaggi, recipienti e quanto altro possa essere veicolo di infezione;

b) di vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante, e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti, secondo le norme dettate dal Ministero dell'economia nazionale;

c) di impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione, secondo le norme dettate dal Ministero stesso.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, le disinfezioni e i divieti di cui nel presente articolo.

Titolo II.

Operazioni e Consorzi di difesa.

Art. 10.

Il Ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

1° rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia della difesa dipenda dall'opera concorde e simultanea di tutti gli interessati, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

2° ordinare la costituzione di Consorzi obbligatori fra proprietari o conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate e insetti o altri nemici delle stesse.

Art. 11.

I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi in Consorzi volontari, comunali o intercomunali, per l'opera di difesa, che può essere temporanea o permanente.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti, ai fini della presente legge, con decreto del prefetto, inteso il parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

La costituzione dei Consorzi può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, su proposta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e udita la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, qualora la necessità della difesa contro le malattie, insetti o altri

nemici delle piante coltivate, rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo, per la diffusibilità della malattia o dell'insetto o altro nemico delle colture di cui sia accertata la presenza.

Il Consorzio obbligatorio può essere comunale, intercomunale o provinciale, e può avere durata limitata a un periodo di anni (consorzi temporanei) oppure illimitata (consorzi permanenti).

Art. 13.

Sono Consorzi obbligatori provinciali permanenti i Consorzi antifillosserici, creati a norma del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, 23 agosto 1917, n. 1474, i quali assumono la denominazione di « Consorzi per la viticoltura » e sono soggetti alle disposizioni della presente legge, e quelli che si costituiranno per il medesimo scopo in forza di essa.

Nelle Provincie in cui esistono più Consorzi antifillosserici, essi verranno riuniti in un solo Consorzio provinciale per la viticoltura, al quale sarà trasferito il patrimonio dei Consorzi preesistenti nella Provincia.

I Consorzi obbligatori per l'olivicoltura, comunque costituiti, a norma della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e gli altri che si costituiranno, a norma di quest'ultima e della presente legge, potranno essere comunali, intercomunali e provinciali e avere carattere sia temporaneo che permanente.

Art. 14.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

1° l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e nemici delle piante coltivate;

2° la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

3° l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposta dal Ministero dell'economia nazionale.

I Consorzi per la viticoltura, oltre gli scopi anzidetti, hanno il cômpito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti, e di promuovere anche, con ogni mezzo, il progresso tecnico e la prosperità economica della viticoltura. Il Ministero dell'economia nazionale potrà fornire gratuitamente le talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

Art. 15.

I Consorzi comunali e intercomunali obbligatori e quelli volontari che abbiano conseguito il riconoscimento sono amministrati da una Commissione nominata dal prefetto e composta di cinque membri, di cui un presidente, due componenti, scelti e designati, fra gli interessati, dalla Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, un componente designato dalla Federazione provinciale dei sindacati fascisti degli agricoltori, e un componente designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

I Consorzi provinciali obbligatori sono amministrati da una Commissione egualmente di cinque membri, dei quali un presidente nominato dal Ministro per l'economia nazionale e quattro membri nominati dal Ministro stesso, su designazioni come le precedenti.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Ministro per l'economia nazionale esercita la vigilanza sui Consorzi e può in ogni tempo scioglierne la Commissione, nominando un commissario, per la straordinaria amministrazione, la quale non potrà avere durata superiore a un anno.

Art. 16.

I Consorzi, comunque costituiti ai sensi della presente legge, hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione di essa, una contribuzione annua, da un minimo di L. 0.25 al massimo di L. 0.50 per ettaro, ai proprietari interessati, compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

Tanto per la riscossione delle contribuzioni di cui innanzi, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data facoltà al Consorzio stesso di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della Provincia, e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa.

La contribuzione annua ai Consorzi provinciali per la viticoltura sarà corrisposta da tutti i proprietari di terreni, che non siano terreni a bosco o a pascolo permanente, in ragione della estensione complessiva dei vigneti e terreni vitati della Provincia in misura non superiore a lire due per ettaro, ripartita nell'ammontare complessivo fra tutti i proprietari predetti, nella proporzione del numero di ettari da ciascuno posseduto, calcolandosi le frazioni superiori alla metà per un ettaro intero ed essendo esentate le frazioni inferiori a mezzo ettaro.

Nel caso dei Consorzi per l'olivicoltura, la contribuzione per le spese generali di amministrazione è quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, mentre le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa verranno ripartite e riscosse a norma della presente legge.

Art. 17.

In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzio obbligatorio, al Consiglio provinciale dell'economia, che ha l'obbligo di impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

Art. 18.

Gli Istituti di credito agrario, creati col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono autorizzati a concedere ai Consorzi obbligatori, di cui ai precedenti articoli, mutui per condurre direttamente le operazioni di difesa contro i nemici e parassiti delle piante coltivate, e per acquisto di attrezzi e materiali occorrenti, da estinguersi al massimo entro due anni, e garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli nominativi di contribuzione, a norma del precedente articolo 16.

Art. 19.

Nei riguardi dei Consorzi per la viticoltura si applicano le disposizioni attualmente vigenti per i Consorzi antifil-

losserici, per ciò che concerne la provvista dei fondi occorrenti per l'impianto di vigne a piante madri destinate alla produzione di materiale resistente per la ricostituzione dei vigneti distrutti o invasi dalla fillossera e per l'impianto di nuovi vigneti.

Art. 20.

Il Ministero dell'economia nazionale può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità sul parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza alcun avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto indennizzo alcuno e per nessun titolo.

La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune o dei Comuni interessati.

La Provincia e i Comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata.

I Comuni possono contribuire con prestazione di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini le prestazioni di opera necessarie, con la retribuzione dei soli bisognosi.

Ove, sussistendo la necessità, i Comuni non impongano le prestazioni d'opera, il prefetto provvederà a ciò con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 21.

Lo Stato può eccezionalmente, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere a sue spese alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, e può inoltre concorrere fino alla metà dell'ammontare della spesa per la difesa stessa. L'altra metà di tale spesa resta a carico degli interessati e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo il rimborso in due o più esercizi, a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Titolo III.
Servizi di fitopatologia.

Art. 22.

Il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante, creato col R. decreto 30 dicembre 1923, si chiamerà Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e sarà costituito:

dal Ministro per l'economia nazionale, che lo presiederà, e, in sua vece;

dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura;

dal direttore generale dell'agricoltura, che ne sarà il vice presidente;

dal direttore generale del commercio;

dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico;

dal comandante generale della Milizia nazionale forestale;

da un rappresentante del Ministero delle colonie;

da cinque membri, nominati dal Ministro per l'economia nazionale, dei quali quattro scelti fra i direttori di Regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni specificate nella presente legge, e inoltre lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal Ministro per l'economia nazionale.

Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

I servizi di difesa delle piante, oltre il servizio centrale presso il Ministero dell'economia nazionale, sono disimpegnati:

1° dagli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

2° dai Regi osservatori di fitopatologia;

3° dai Commissariati provinciali per le malattie delle piante;

4° dai Laboratori di determinazione.

Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

a) la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;

b) i laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia e il laboratorio di entomologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

Ai Regi osservatori di fitopatologia sono affidati la vigilanza all'interno, quella sulla importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri còmpiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'economia nazionale. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'economia nazionale stabilirà secondo le esigenze dei servizi e le disponibilità dei mezzi e del personale.

I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai Commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, sono demandati il còmpito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi, nonchè quello della direzione locale delle operazioni di difesa dichiarate obbligatorie.

I Laboratori di determinazione potranno essere istituiti presso istituti o uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonchè presso istituti di istruzione agraria, e avranno lo scopo della determinazione di malattie e parassiti delle piante di cui fossero richiesti da enti o da agricoltori.

Gli ispettori per le malattie delle piante ed i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, quali delegati per i servizi di ispezione e di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonchè per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse di affidare loro.

Art. 24.

I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti speciali di massima, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, per la

difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Tali regolamenti dovranno servire di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

E' fatto obbligo ai funzionari della Milizia nazionale forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali e alle guardie private autorizzate, di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 25.

La direzione tecnica dei Consorzi per la viticoltura sarà affidata in ciascuna Provincia al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura quale commissario provinciale per le malattie delle piante.

Nelle Provincie in cui la estensione dei vivai mantenuti dai detti Consorzi per la produzione del materiale viticolo sia tale da richiedere una speciale assistenza, il Ministero dell'economia nazionale potrà destinare presso il Consorzio provinciale uno o più delegati tecnici antifillosserici, allo scopo di dirigere determinati vivai o gruppi di vivai.

Art. 26.

Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi sono punite con l'ammenda da lire cento a lire duemila, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede inoltre alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

E' data facoltà al Governo del Re di stabilire, nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, sanzioni penali limitate alla ammenda fino a lire mille.

Art. 27.

Sono abrogati le leggi 30 maggio 1875, n. 2517 (serie 2ª), sulla *Doriphora*, 24 marzo 1904, n. 130, sulla *Diaspis pentagona*, 26 giugno 1913, n. 888, sui « provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante », il « testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici 23 agosto 1917, n. 1474 », e gli altri provvedimenti in materia, contenuti nei decreti Luogotenenziali 12 maggio 1918, n. 738, 10 marzo 1919, n. 466, e 15 maggio 1919, n. 819, nonchè il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, recante disposizioni per la lotta contro le cavallette e ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 520.

LEGGE 17 gennaio 1929, n. 95.

Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che eserciscono linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, è sostituito dal seguente:

« E' altresì concessa a favore delle Società suindicate:
a) la riduzione al quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni;
b) la esenzione dalle tasse di bollo, scambio, assicurazioni e dai diritti di segreteria, per le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e per tutti gli atti inerenti e conseguenti ad esso, compresi i contratti di appalto, di fornitura e di assicurazione, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale.

« La tassa di registro, in tutti i casi suddetti, sarà applicata nella misura fissa minima ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 521.

LEGGE 17 gennaio 1929, n. 96.

Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica sono estese le disposizioni del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, contenute:

a) nell'art. 6 sugli assegni da prendere a base per la liquidazione delle pensioni normali e di quelle dipendenti da inabilità o morte per causa di servizio per gli ufficiali e per i sottufficiali della Regia aeronautica;

b) nell'ultimo comma dell'art. 8, limitatamente, però, alle pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio di volo;

c) nell'art. 11 sulla misura della pensione spettante ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri;

d) nell'art. 13 concernente le pensioni privilegiate dei militari della Regia aeronautica.

Art. 2.

La decorrenza stabilita nell'art. 15 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, per gli articoli 6, 11 e secondo comma dell'art. 13 vale anche per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 522.

LEGGE 10 gennaio 1929, n. 59.

Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai Regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subìto in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.

Art. 2.

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nella annessa tabella *A*. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella Regia aeronautica.

Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.

Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.

Art. 3.

Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 4.

L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purchè risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

I figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.

Art. 5.

Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

Art. 6.

In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti nè coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

Art. 7.

In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.

Art. 8.

L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunziata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 9.

L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

Art. 10.

Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.

Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.

Art. 11.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.

Contro il provvedimento del Ministero è dato ricorso unicamente alle Sezioni unite della Corte dei conti, entro 90 giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.

Art. 12.

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla morte del militare.

Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.

Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purchè gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.

Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della Regia aeronautica, nonchè al personale dell'Ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

La misura dell'indennizzo è determinato sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella *B* senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A.*

Personale militare.

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
Generale di Squadra aerea e gradi corrispondenti dei vari Corpi militari dello Stato	55,000	49,500	41,250
Generale di Divisione aerea, generale capo del Genio aeronautico e gradi corrispondenti come sopra	50,000	45,000	37,500
Generale di Brigata aerea, generale del Genio aeronautico, generale del Commissariato militare di aeronautica e gradi corrispondenti come sopra	40,000	36,000	30,000
Colonnello.... o gradi corrispondenti come sopra	35,000	31,500	26,250
Tenente colonnello, id. id.	32,000	28,800	24,000
Maggiore, id. id.	29,000	26,100	21,750
Capitano, id. id.	26,000	23,400	19,500
Tenente, id. id.	23,000	20,700	17,250
Sottotenente, id. id.	21,000	18,900	15,750
Maresciallo di 1ª classe, id. id.	19,000	17,100	14,250
Id. 2ª classe, id. id.	18,000	16,200	13,500
Id. 3ª classe, id. id.	17,000	15,300	12,750
Sergente maggiore, id. id.	15,000	13,500	11,250
Sergente, id. id.	13,000	11,700	9,750
Primo aviere, id. id.	9,000	8,100	6,750
Aviere scelto, id. id.	8,500	7,650	6,375
Aviere, id. id.	8,000	7,200	6,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TABELLA *B.*

Personale civile.

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
4°	50,000	45,000	37,500
5°	40,000	36,000	30,000
6°	35,000	31,500	26,250
7°	32,000	28,800	24,000
8°	29,000	26,100	21,750
9°	26,000	23,400	19,500
10°	23,000	20,700	17,250
11°	21,000	18,900	15,750
12°	17,500	15,750	13,125
13°	16,500	14,850	12,375

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 523.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 98.

Determinazione della indennità annua per il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada è assegnata l'indennità annua di L. 35,000, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 58. — FERZI.

Numero di pubblicazione 524.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 99.

Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni regolanti il funzionamento dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica, quando un unico Governatore possa essere preposto ad entrambi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Governo della Tripolitania e della Cirenaica può essere preposto un unico Governatore.

Ove questa eventualità si verifichi, può essere nominato temporaneamente un Vice-governatore della Colonia in cui il Governatore abitualmente non risieda.

Il Vice-governatore, che può anche esser scelto all'infuori del personale dei ruoli coloniali, è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Vice-governatore ha in Colonia rango corrispondente al gruppo 7° della categoria VI del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210.

Art. 2.

Il Vice-governatore ha alla immediata dipendenza il Segretario generale e il Comandante delle truppe.

I poteri e le attribuzioni del Vice-governatore sono stabiliti dal Governatore con suo decreto.

In caso di assenza o di impedimento del Governatore, il Vice-governatore assume temporaneamente il Governo della Colonia di cui al precedente articolo.

Nella stessa evenienza, per la Colonia in cui il Governatore abitualmente risiede, si applicano le disposizioni cui al 2° comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 3.

Il Segretario generale sostituisce il Vice-governatore in caso di sua assenza o impedimento, assumendo anche la temporanea reggenza del Governo della Colonia nel caso previsto dal penultimo comma del precedente articolo.

In caso di assenza o di impedimento così del Vice-governatore come del Segretario generale, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 4.

Al Vice-governatore si applicano le disposizioni dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

I provvedimenti relativi verranno adottati di concerto col Ministro per le finanze.

Il suo congedo è regolato dall'art. 10 dello stesso Regio decreto.

Gli spetta l'indennità di equipaggiamento stabilita per i Governatori dall'art. 3 di tale decreto.

Art. 5.

Qualora siavi un Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica, questi, oltre alla Segreteria particolare prevista dall'art. 5 della citata legge n. 1013, può avere alla immediata dipendenza un Gabinetto.

Ad esso può essere preposto un funzionario dei ruoli dello Stato od un ufficiale, di grado non superiore al 5°.

Art. 6.

Il capo di Gabinetto del Governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli, fra le autorità delle due Colonie, prende il rango che gli compete in relazione al suo grado.

E' a lui applicabile il disposto dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

I provvedimenti relativi verranno promossi di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il Gabinetto del Governatore è costituito da funzionari ed impiegati dei ruoli coloniali, scelti fra quelli in servizio nelle due Colonie, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, e da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei due Regi Corpi di truppe coloniali.

Per la costituzione del Gabinetto e per le retribuzioni al personale addettovi non potranno superarsi i limiti previsti dal R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, agli articoli 1 e 4.

Art. 8.

Il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica ha facoltà di trasferire temporaneamente dall'una all'altra Colonia reparti regolari e irregolari nonchè servizi, informandone il Ministro per le colonie.

Art. 9.

Il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica può trasferire da una Colonia all'altra personale civile e militare, eccettuati i segretari generali, i comandanti delle truppe, i magistrati, i direttori di Governo, i capi degli uffici del personale e degli affari generali, i direttori di ragioneria, i capi di Stato Maggiore dei Regi Corpi truppe coloniali, nonchè il personale che ai sensi delle disposizioni vigenti deve considerarsi inamovibile.

Di ogni trasferimento deve essere data preventiva comunicazione al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, sentito il Governatore, può essere disposto il trasporto di fondi dal bilancio della Tripolitania a quello della Cirenaica e viceversa, apportando le relative variazioni ai bilanci stessi.

Art. 11.

Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 70 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, in casi di urgenza il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica, previa autorizzazione telegrafica del Ministro per le colonie, sentito il Ministro per le finanze, potrà provvedere alle variazioni di bilancio di cui al predetto articolo, con suo decreto motivato da comunicarsi immediatamente allo stesso Ministro per le colonie.

Art. 12.

Con successivo provvedimento saranno apportate le necessarie variazioni alle tabelle allegate al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 525.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 100.

Costituzione dell'« Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, che autorizza la costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, e i successivi provvedimenti;

Visti i Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1798, 29 luglio 1925, n. 1423, 24 dicembre 1925, n. 2262, e 13 agosto 1926, n. 1504, autorizzanti la istituzione della Sezione di credito agrario, della Sezione autonoma per la Venezia Tridentina e della Sezione autonoma fiumana dell'Istituto stesso;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1022, che costituisce la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1928, n. 2261, che approva lo statuto della Federazione predetta;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (art. 3, n. 2);

Riconosciuta l'urgente necessità di dare un nuovo ordinamento al predetto Istituto federale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra le Casse di risparmio appartenenti alla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie un Consorzio, a capitale illimitato, con sede in Venezia, denominato « Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie », per l'esercizio delle attività creditizie di carattere generale regionale e per l'integrazione delle singole attività creditizie, di carattere ordinario, degli Enti consorziati.

L'Istituto ha la durata di anni trenta, a decorrere dal 1° gennaio 1929. La durata stessa potrà però essere prorogata.

Art. 2.

L'Istituto è la continuazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con tutti gli obblighi e diritti inerenti.

In conseguenza, l'Istituto:

A) è il liquidatore delle gestioni di anticipazioni sul risarcimento dei danni della guerra, a norma delle disposizioni del Regio decreto 7 maggio 1924, n. 649, e garantisce anche, col suo capitale, gli obblighi verso lo Stato dipendenti dalla gestione dei fondi erariali somministrati dal Tesoro pel servizio delle dette anticipazioni;

B) è l'ente in cui confronto fu emessa l'autorizzazione contenuta nel Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, in base al quale fu costituita la Sezione di credito agrario.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) dalla somma di L. 6,000,000, costituente il conferimento dello Stato alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

b) dalla somma di L. 30,000,000 conferita dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Le riserve risultanti dal bilancio della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, sono trasferite alla nuova Sezione di credito agrario;

C) è l'ente in cui confronto furono emesse le autorizzazioni contenute nei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1423, e 24 dicembre 1925, n. 2262, in base ai quali furono fondate le Sezioni autonome denominate « Sezione autonoma tridentina » e « Sezione autonoma fiumana ».

Art. 3.

La partecipazione all'Istituto compete di diritto ed in modo esclusivo alle Casse di risparmio appartenenti alla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

La partecipazione iniziale è fissata nel 5 per cento dei depositi, risultanti dalle situazioni dei conti al 30 giugno 1928, ed è valida per il triennio 1° luglio 1928-31 dicembre 1930. L'importo di partecipazione, risultante dal calcolo, viene arrotondato al centinaio di migliaia immediatamente superiore alla cifra esatta, risultante dalla applicazione dell'aliquota percentuale suddetta.

Art. 4.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dai presidenti di tutte le Casse consorziate.

Nel caso che, dopo il 1° gennaio 1928, due o più Casse con sede centrale in capoluogo di Provincia e con zona di azione provinciale abbiano a fondersi o siano fuse tra loro, alla nuova Cassa spetterà il diritto di designare un altro rappresentante per ciascuna Cassa provinciale che si è fusa, fermo il sistema del computo dei voti in proporzione dei complessivi depositi.

Ciascun rappresentante di una Cassa può essere sostituito dal rispettivo supplente, designato stabilmente, all'inizio di ogni esercizio consorziale, dalla rispettiva Cassa consorziata.

Art. 5.

Il Consiglio nomina:

un presidente, che potrà essere scelto fuori dei componenti il Consiglio, purchè fra persone che siano o che siano state amministratori delle Casse consorziate, e in ogni caso fra i cittadini di Venezia;

due vice-presidenti, fra i propri componenti.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti deve avvenire in seduta che raccolga almeno i due terzi dei voti, di cui dispone complessivamente il Consiglio; sono eletti i candidati che riportino almeno i tre quarti dei voti presenti.

La nomina stessa è approvata con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

Quando sia accertata la perdita di metà del capitale consorziale, lo scioglimento dell'Istituto ha luogo di diritto, a meno che le Casse consorziate non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Art. 7.

Tanto nel caso di scioglimento per decorso della sua durata, quanto in quello di scioglimento anticipato, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di tre liquidatori.

I liquidatori devono essere nominati con la presenza di tanti consiglieri che dispongano almeno di due terzi dei voti di cui dispone complessivamente il Consiglio di amministrazione, e devono riportare i tre quarti dei suffragi. In caso diverso, la nomina è deferita al Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con proprio decreto.

Ai liquidatori, comunque nominati, competeranno tutte le più ampie facoltà per il compimento della liquidazione. Qualora la liquidazione durasse per più di un anno, i liquidatori dovranno rendere annualmente conto della loro opera alle Casse consorziate, adunandole in persona dei loro presidenti o delegati speciali.

Art. 8.

Il patrimonio residuo dell'Istituto, quando la liquidazione sia ultimata e siano stati soddisfatti tutti i terzi creditori, verrà ripartito fra le Casse consorziate in ragione della rispettiva quota di partecipazione versata.

Art. 9.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Nella particolare funzione di liquidatore delle gestioni di anticipazioni sul risarcimento dei danni della guerra, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Resta parimenti ferma la vigilanza del Ministero delle finanze sulla « Sezione autonoma tridentina » e sulla « Sezione autonoma fiumana » ai sensi dei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1423, e 24 dicembre 1925, n. 2262.

Art. 10.

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, nel testo annesso al presente decreto, composto di n. 55 articoli e di disposizioni transitorie, e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le modificazioni al predetto statuto saranno approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 11.

Gli atti riguardanti il trasferimento di attività e di passività di qualsiasi natura, che avrà luogo tra l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, nonchè tra i medesimi, le loro Sezioni ed i rispettivi Istituti partecipanti, come pure gli atti relativi ad ammissione di nuovi partecipanti o a negoziazione di quote, a costituzione delle stesse in garanzia, e le delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee, saranno esenti da ogni gravame fiscale, purchè compiuti entro il periodo di tempo contemplato nel primo e nel secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e cioè entro dieci anni dalla data di costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Per tutti gli altri tributi indicati nel primo comma del suddetto art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo

1919, n. 497, restano ferme le agevolezze fiscali contemplate nell'articolo stesso.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imposte ed alle tasse cui l'Istituto sia sottoposto per conto di terzi e col diritto della rivalsa, e neppure alle tasse di bollo sulle cambiali ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Art. 12.

Per le operazioni con privati, con enti e con società, anche non cooperative, l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, e le Sezioni, usufruiscono delle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1909, n. 422, per le cooperative e loro consorzi, ammessi ai pubblici appalti.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 60. — FERZI.

Statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art. 1.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie è un Consorzio a capitale illimitato, con sede in Venezia, costituito pro quota dalle Casse di risparmio appartenenti alla « Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie », per l'esercizio delle attività creditizie di carattere generale regionale e per l'integrazione delle singole attività creditizie di carattere ordinario degli Enti consorziati.

Art. 2.

L'Istituto ha propria esistenza giuridica e responsabilità separata dalle Casse partecipanti.

Le Casse consorziate costituiscono, per l'esercizio delle attività consorziali, le Direzioni compartimentali dell'Istituto, con competenza esclusiva nella singola zona di azione, quale sarà determinata dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, ferma restando la loro piena autonomia e separazione dall'Istituto.

Le operazioni di carattere generale regionale, riconosciute di competenza dell'Istituto, non possono essere effettuate dalle Casse se non attraverso l'Istituto, sempre che questo accetti di attuarle.

In caso contrario le singole Casse possono operare direttamente per proprio conto.

Art. 3.

L'Istituto ha per iscopo di operare nel campo:

a) del credito agrario di esercizio e di miglioramento, mediante l'apposita Sezione, di cui al successivo art. 10 del presente statuto, costituita secondo le disposizioni e norme di legge regolanti particolarmente tale forma di credito;

b) del credito a grandi intraprese o a pubblici enti della Regione delle Tre Venezie, per la realizzazione di iniziative od opere di carattere generale e che presentino interesse notevole agli effetti dell'incremento della produzione, dell'industrializzazione, delle comunicazioni, dei traffici, ed in genere dell'economia regionale;

c) del credito sussidiario e integratore dell'attività economica di singole zone della Regione, o di singole Casse consorziate;

d) della partecipazione e cooperazione alle attività creditizie di carattere ed interesse nazionale, in rappresentanza di tutte le Casse consorziate.

Art. 4.

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni dei Regi decreti-leggi 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per realizzare i propri scopi, ha le seguenti facoltà:

a) può istituire Sezioni aventi speciali còmpiti, anche con assegnazione di patrimonio esclusivo e con organizzazione e funzionamento autonomi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale;

b) può, dietro invito della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, istituire propri uffici dipendenti a carattere integrativo o farsi promotore o gestore di enti di natura analoga a quelli consorziati, ove mancassero, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale;

c) può eseguire direttamente operazioni creditizie, anche ordinarie, in sussidio o surrogazione di singole Casse consorziate, su richiesta o dietro rifiuto della Cassa competente;

d) può effettuare risconti attivi e passivi, assumere obbligazioni dirette o per tramite delle Casse consorziate, esercitare funzioni di compensazione fra le Casse stesse;

e) può, a norma di legge, emettere titoli per conto delle Casse consorziate ed assumere il collocamento di titoli emessi o assunti pel collocamento dalle Casse suddette;

f) può, a norma di legge, operare con l'estero per conto proprio o per conto delle Casse consorziate, secondo speciali autorizzazioni ministeriali;

g) può costituire con Casse consorziate particolari consorzi.

Art. 5.

L'Istituto non può ricevere depositi di somme, fuorchè dai propri consorziati o da Enti nazionali coi quali abbia contratto di rappresentanza o di finanziamento.

Art. 6.

Le regole e i limiti generali delle operazioni dell'Istituto sono quelli disposti dagli statuti delle Casse consorziate e dalle leggi che le regolano.

Conseguentemente l'Istituto può compiere le seguenti operazioni:

1° sconto e risconto di cambiali con almeno due firme, mandati, delegazioni, cedole e titoli a scadenza, note di pegno;

2° mutui e sovvenzioni ad enti, società e privati, ipotecari o chirografari;

3° anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori e titoli di credito di cui il successivo n. 5, su pegno di merci, su pegno di navi;

4° apertura di conti correnti nei limiti indicati dall'articolo 5;

5° acquisto e vendita di titoli a debito dello Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di enti pubblici, di istituti fondiari od agrari, di enti nazionali e consorziali di pubblica utilità, per i quali sieno fissati per legge concorsi dello Stato o degli enti locali, di obbligazioni di Casse di risparmio, di azioni e obbligazioni di istituti o società di primissimo ordine, per queste ultime, secondo elenco da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in via preventiva;

6° partecipazione a istituzioni con fini di miglioramento agrario e di difesa dei prodotti agricoli e a Istituti di credito agrario e fondiario, a enti nazionali e regionali istituiti o approvati per legge dallo Stato o per decreto Reale, che si propongano scopi di utilità generale;

7° assunzione di servizi di corrispondenza e di rappresentanza per i propri consorziati o nell'interesse degli stessi e per l'esercizio delle attività regionali di carattere consorziale;

8° tutte le altre operazioni che sono consentite dagli statuti delle Casse consorziate.

Art. 7.

L'Istituto ha la durata di anni trenta, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Art. 8.

La durata dell'Istituto potrà essere prorogata.

Art. 9.

L'Istituto è la continuazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, con tutti gli obblighi e diritti inerenti.

In conseguenza l'Istituto:

a) è il liquidatore delle gestioni di anticipazioni sul risarcimento dei danni della guerra, a norma delle disposizioni del R. decreto 7 maggio 1924, n. 649;

b) è l'Ente in cui confronto fu emessa l'autorizzazione contenuta nel R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, in base al quale fu costituita la Sezione di credito agrario;

c) è l'Ente in cui confronto furono emesse le autorizzazioni contenute nei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, numero 1423, e 24 dicembre 1925, n. 2262, in base ai quali furono fondate le Sezioni autonome denominate: « Sezione autonoma tridentina » e « Sezione autonoma fiumana ».

Art. 10.

In relazione ai precedenti art. 3 comma *a*), e art. 9 comma *b*), la Sezione di credito agrario è regolata da apposite norme di amministrazione, di ordinamento e di funzionamento, disposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

E' conferita quale patrimonio della Sezione la somma di L. 50.000.000, prelevata dal capitale dell'Istituto.

La Sezione ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'Istituto. Essa è amministrata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 11.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Nella particolare funzione di liquidazione delle gestioni di anticipazioni sul risarcimento dei danni della guerra, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Resta ferma la vigilanza del Ministero delle finanze sulla « Sezione autonoma tridentina » e sulla « Sezione autonoma fiumana ».

Art. 12.

La partecipazione all'Istituto compete di diritto ed in modo esclusivo alle Casse di risparmio appartenenti alla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art. 13.

La quota di partecipazione di ognuna delle Casse stesse è stabilita obbligatoriamente in una aliquota percentuale unica dei depositi, determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro il mese di aprile di ogni anno iniziale di ogni triennio, sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio precedente, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 14.

La partecipazione iniziale è fissata nel 5 per cento dei depositi, risultanti dalle situazioni dei conti al 30 giugno 1928, ed è valida per il triennio 1° luglio 1928-31 dicembre 1930. L'importo di partecipazione, risultante dal calcolo, viene arrotondato al centinaio di migliaia immediatamente superiore alla cifra esatta, risultante dalla applicazione dell'aliquota percentuale suddetta.

Art. 15.

La prima revisione delle quote di partecipazione delle Casse consorziate sarà quindi effettuata nel 1931, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 1930.

Art. 16.

La aliquota percentuale da applicarsi ai depositi, per determinare la quota di partecipazione al Consorzio, può essere variata tanto in aumento che in diminuzione: l'importo globale delle partecipazioni non potrà mai però essere minore dell'importo globale delle partecipazioni inizialmente fissate, come al precedente art. 14.

Art. 17.

Tanto in occasione della determinazione iniziale della quota di partecipazione di ogni Cassa consorziata, quanto in occasione di ogni revisione triennale, il Consiglio d'amministrazione procederà ai trasferimenti necessari fra Cassa e Cassa e alla rispettiva regolarizzazione delle quote.

Art. 18.

Il versamento delle quote obbligatorie di partecipazione all'Istituto, iniziali o successive, deve essere fatto in denaro entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione ha tuttavia facoltà di ammettere, in luogo di versamento di denaro, il trasferimento all'Istituto di partecipazioni in altri enti o di operazioni, rientranti le une e le altre negli scopi e facoltà dell'Istituto stesso.

Art. 19.

La responsabilità delle Casse consorziate nel Consorzio è limitata alla quota di partecipazione competente a ciascuna, in base all'ultima deliberazione del Consiglio di amministrazione, a norma del precedente art. 13.

Art. 20.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dei presidenti di tutte le Casse consorziate.

Nel caso che, dopo il 1° gennaio 1928, due o più Casse con sede centrale in capoluogo di Provincia e con zona di azione provinciale abbiano a fondersi o siano fuse tra loro, alla nuova Cassa spetterà il diritto di designare un altro rappresentante per ciascuna Cassa provinciale che si è fusa, fermo il sistema del computo dei voti in proporzione dei complessivi depositi.

Ciascun rappresentante di una Cassa può essere sostituito dal rispettivo supplente, designato stabilmente, all'inizio di ogni esercizio consorziale, dalla rispettiva Cassa consorziata.

Art. 21.

Il Consiglio nomina:

un presidente, che potrà essere scelto fuori dei componenti il Consiglio, purchè fra persone che siano o che siano state amministratori delle Casse consorziate, e in ogni caso fra i cittadini di Venezia;

due vice-presidenti, fra i propri componenti.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti deve avvenire in seduta che raccolga almeno i due terzi dei voti, di cui dispone complessivamente il Consiglio; sono eletti i candidati che riportino almeno i tre quarti dei voti presenti.

La nomina stessa è approvata con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione non è soggetto a rinnovazione periodica.

I suoi membri variano:

se presidenti di Cassa consorziata, nel caso di loro cessazione dalla carica presso la Cassa stessa;

se supplenti, nel caso di variazione notificata dal rispettivo presidente e titolare entro il mese di gennaio di ogni anno, oppure al momento della loro cessazione dalla carica presso la Cassa consorziata.

Art. 23.

Il presidente ed i vice-presidenti durano in carica per un triennio, in corrispondenza al triennio di durata dell'aliquota di partecipazione consorziale.

All'atto della revisione triennale delle partecipazioni, essi scadono dalla carica.

La rinnovazione del presidente e dei vice-presidenti viene effettuata nella prima seduta del Consiglio di amministrazione, che ha luogo dopo di quella in cui è avvenuta la revisione delle partecipazioni.

Il presidente ed i vice-presidenti scaduti sono sempre rieleggibili.

Art. 24.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti, salvo i casi in appresso specificati; computandosi i voti nel modo che segue:

ogni consigliere dispone di un voto per ogni milione intero di lire di quota di partecipazione versata dalla rispettiva Cassa, più un voto per le frazioni. Quale che sia l'ammontare della partecipazione, ogni consigliere disporrà almeno di un voto;

nel caso che una Cassa abbia più rappresentanti, a norma del primo capoverso dell'art. 20, i voti ad essa spettanti saranno ripartiti fra i rappresentanti stessi nella misura che verrà preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal Consiglio di amministrazione della Cassa interessata;

il presidente dispone di dieci voti;

in caso di parità prevale il partito a cui accede il presidente.

Art. 25.

I verbali delle sedute consigliari saranno trasmessi entro 15 giorni dalla loro data al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 26.

In deroga a quanto sopra disposto, le deliberazioni inerenti allo scioglimento, alla prorogazione, alle modificazioni dello statuto, alla istituzione di sezioni od uffici dipendenti dell'Istituto e alla variazione dell'aliquota percentuale dei depositi, in base a cui si computano le quote di partecipazione consorziale, e alle partecipazioni di cui all'art. 6, paragrafo 6, dovranno essere prese in adunanza che raccolga almeno tre quarti dei voti, di cui dispone complessivamente il Consiglio di amministrazione, e dovranno riportare l'approvazione di almeno quattro quinti dei voti, di cui dispongono complessivamente i presenti.

Art. 27.

Tutte le deliberazioni, validamente prese, sono impegnative per le Casse consorziate, quand'anche assenti o dissenzienti.

Il recesso dall'Istituto non è ammesso, salvo i casi di cambiamento dell'oggetto consorziale o di fusione con altro Ente.

Art. 28.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza alle sedute e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Ogni altra retribuzione è esclusa.

Art. 29.

Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 30.

L'Istituto è diretto da un direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

La deliberazione di nomina e quella eventuale di revoca del direttore generale devono essere prese dal Consiglio, con le norme di presenza e di maggioranza prescritte nell'art. 26 del presente statuto consorziale.

Art. 32.

Il direttore generale dell'Istituto esercita la sua direzione ed il controllo su tutte le attività consorziali, siano esse deferite per l'esecuzione alle singole Casse consorziate, siano

esse svolte da speciali sezioni o uffici dipendenti, siano infine esercitate direttamente.

Esso copre anche la carica di segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Il direttore generale è coadiuvato nell'amministrazione consorziale dagli uffici dell'Istituto.

La direzione tecnica della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie ha funzione di Commissione consultiva della Direzione generale dell'Istituto.

La detta direzione tecnica assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione; vi assiste pure il direttore generale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Art. 34.

Tutto il personale dell'Istituto, ancorchè adibito a sezioni o uffici dipendenti, è retto da un unico regolamento organico, è soggetto al direttore generale e può essere trasferito in qualsiasi ufficio dell'Istituto, delle sezioni o degli uffici dipendenti.

Art. 35.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, il Consiglio di amministrazione delibererà sulla sua sostituzione.

Art. 36.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente o, in sua assenza od impedimento, ad uno dei vice-presidenti.

Per gli affari di ordinaria amministrazione, la facoltà di firmare per l'Istituto spetta al direttore generale e potrà essere accordata ad altri funzionari, secondo le norme che saranno emanate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

L'esercizio consorziale principia al 1° di gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38.

Il bilancio della gestione consorziale è costituito dalle risultanze delle operazioni compiute dall'Istituto, nonchè dai proventi derivanti dalle gestioni delle sezioni o degli uffici dipendenti istituiti.

Art. 39.

La valutazione in bilancio delle attività sarà fatta seguendo le norme prudenziali più rigide.

Segnatamente:

i valori e titoli di proprietà saranno valutati al valore dell'epoca di chiusura dell'esercizio;

le sofferenze di qualunque specie saranno portate a perdita, i relativi ricuperi costituendo beneficio per l'esercizio in cui saranno effettuati.

Art. 40.

Gli utili, depurati delle spese e perdite, saranno devoluti:

per una quota non inferiore al 10 per cento a costituire il fondo di riserva ordinaria oltre al 5 per cento di interesse sulle riserve, almeno fino a quando coll'accumulazione tale fondo non abbia raggiunto il 50 per cento del capitale consorziale;

per una quota pari ad altro 10 per cento a fondo previdenza e gratificazioni al personale, da distribuirsi a giudizio del Consiglio di amministrazione;

pel residuo alle Casse consorziate, in proporzione della rispettiva quota di partecipazione versata, fatta eccezione di quella parte, con un massimo del 10 per cento del residuo suddetto, che il Consiglio di amministrazione deliberasse di devolvere a scopi di pubblica utilità o beneficenza o riserva speciale.

Art. 41.

Qualora un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli utili degli esercizi successivi dovranno essere portati a copertura della perdita stessa, prima di qualunque distribuzione alle Casse corsorziate.

Art. 42.

La gestione consorziale è controllata da un Collegio di sindaci, nominato dal Consiglio di amministrazione e composto di cinque sindaci scelti fra persone che siano o che siano state amministratori o sindaci di Casse consorziate o dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

In caso di mancanza di alcuno dei sindaci per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede nel più breve termine alla sua sostituzione.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili; essi possono operare per delega, anche separatamente l'uno dall'altro.

Ai sindaci spetta un onorario che sarà determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione e sarà valido per l'esercizio successivo.

Art. 43.

I sindaci compiono:

almeno mensilmente, la revisione delle situazioni dei conti;

saltuariamente, almeno ogni due mesi, la verifica della cassa; dei valori e titoli di proprietà o in deposito e del portafoglio;

saltuariamente, almeno ogni trimestre, la verifica dei libri legali e contabili dell'Istituto.

I sindaci devono inoltre verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto e riferire al Consiglio di amministrazione il risultato delle loro verifiche.

Art. 44.

Il bilancio annuale viene presentato ai sindaci con una relazione del direttore generale dell'Istituto su tutta l'attività esplicata durante l'esercizio.

I sindaci ne rivedono e controllano le appostazioni e la regolarità e lo presentano al Consiglio di amministrazione con una propria relazione.

Art. 45.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di amministrazione e da questo trasmesso per notizia a tutte le Casse consorziate.

Art. 46.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 47.

L'Istituto si scioglie di diritto quando sia trascorso il periodo della sua durata, salvo che essa sia prorogata.

Art. 48.

L'Istituto può sciogliersi anticipatamente per deliberazione presa nei modi prescritti dall'art. 26 dal Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Il Consiglio deve deliberare sullo scioglimento anticipato quando sia accertata la perdita di un terzo del capitale consorziale.

Art. 50.

Quando sia accertata la perdita di metà del capitale consorziale, lo scioglimento dell'Istituto ha luogo di diritto, a meno che le Casse consorziate non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Art. 51.

Tanto nel caso di scioglimento per decorso della sua durata, quanto in quello di scioglimento anticipato, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di tre liquidatori.

I liquidatori devono essere nominati con la presenza di tanti consiglieri che dispongano almeno di due terzi dei voti di cui dispone complessivamente il Consiglio di amministrazione, e devono riportare i tre quarti dei suffragi. In caso diverso, la nomina è deferita al Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con proprio decreto.

Art. 52.

Ai liquidatori, comunque nominati, competeranno tutte le più ampie facoltà per il compimento della liquidazione. Qualora la liquidazione durasse per più di un anno, i liquidatori dovranno rendere annualmente conto della loro opera alle Casse consorziate, adunandole in persona dei loro presidenti o delegati speciali.

Art. 53.

La gestione di liquidazione sarà controllata da un Collegio di sindaci, analogo a quello disposto per l'Istituto, nominato dal Consiglio di amministrazione, la prima volta, nell'adunanza in cui viene deliberata la liquidazione, e dall'assemblea dei presidenti delle Casse consorziate o delegati speciali, negli anni successivi.

Art. 54.

Il patrimonio residuo dell'Istituto, quando la liquidazione sia ultimata e siano stati soddisfatti tutti i terzi creditori, verrà ripartito fra le Casse consorziate in ragione della rispettiva quota di partecipazione versata.

Art. 55.

Speciali regolamenti da comunicarsi al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi saranno approvati dal Consiglio di amministrazione, e da questo emanati, per disciplinare:

a) il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

b) il funzionamento dell'Istituto, delle sezioni, di cui fosse deliberata la istituzione, degli uffici consorziali, degli uffici dipendenti e, in genere, i modi di esercizio delle attività consorziali e i rapporti cogli Enti partecipanti e con i loro Enti regionali;

c) il trattamento, i diritti e doveri del personale dell'Istituto, con facoltà della messa in disponibilità del personale.

Disposizioni transitorie.

Le riserve dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie sono trasferite ad aumento del capitale dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, in ragione del 10 per cento del capitale nominale di ciascuna quota di partecipazione da L. 20,000, posseduta dalle Casse consorziate tanto nell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie quanto nella sua Sezione di credito agrario.

L'eccedenza, oltre il 10 per cento sopra indicato, rimane quale riserva dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Le riserve risultanti dal bilancio della Sezione di credito agrario rimangono quale riserva della Sezione stessa.

Il capitale iniziale dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie risulterà dalla partecipazione stabilita dall'art. 14 del presente statuto aumentata della parte di riserve trasferita come sopra al capitale.

Per facilitare la partecipazione di tutte le Casse di risparmio delle Venezie all'Istituto, è costituito un Consorzio fra le Casse di risparmio di Venezia, Padova, Verona e Vicenza allo scopo di anticipare le somme necessarie all'acquisto delle quote di partecipazione all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie ed alla sua Sezione di credito agrario, appartenenti ad altri Istituti.

Tali somme, aumentate della quota di riserva di cui al 1° comma delle presenti disposizioni transitorie, dovranno essere rimborsate al detto Consorzio dalle altre Casse di risparmio in misura non inferiore a un decimo all'anno, per la quota a ciascuna spettante.

Fino a rimborso totale, ed in relazione ai rimborsi parziali, i dividendi relativi alla parte di quote non rimborsata spetteranno al Consorzio suddetto.

Tutti i diritti ed obblighi inerenti alla partecipazione, compresi i diritti di rappresentanza e di voto, sono fin d'ora attribuiti a ciascun partecipante come se avesse versato integralmente la relativa quota di partecipazione. La quota di partecipazione non ancora rimborsata è costituita in garanzia a favore del Consorzio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

MARTELLI.

Numero di pubblicazione 526.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3372.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Edoardo Sighele » istituita presso il Convitto nazionale « Principe di Napoli », in Assisi.

N. 3372. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Edoardo Sighele » istituita presso il Convitto nazionale « Principe di Napoli », in Assisi, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 527.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3374.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Susa.

N. 3374. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Susa viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 528.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3375.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. De Sanctis », in Napoli.

N. 3375. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. De Sanctis », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 529.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3376.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare femminile « Di Bartolo », in Catania.

N. 3376. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare femminile « Di Bartolo », in Catania, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 530.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3377.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Corleone.

N. 3377. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Corleone viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929.

Nomina del generale marchese Francesco D'Afflitto a componente del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928-VI col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione medesima;

Considerato che il principe Prospero Colonna, senatore del Regno, ha rassegnato le dimissioni da componente di tale Consiglio direttivo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale marchese Francesco D'Afflitto è nominato componente del Consiglio direttivo della « Associazione italiana della Croce Rossa » in sostituzione del principe Prospero Colonna.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 Interno, foglio n. 251. — TORTI.

(428)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Aidussina in provincia di Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei veicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Aidussina, in provincia di Gorizia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento del terreno — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Demolizione di due fabbricati esistenti al margine sud del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(394)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Borgotaro in provincia di Parma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei veicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Borgotaro, in provincia di Parma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Riparazione dei segnali d'atterraggio.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi uno a datare dal presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(395)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Brunico in provincia di Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei veicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Brunico, in provincia di Bolzano, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Sradicamento delle piante — Colmazione dei fossi — Spianamento e livellamento del terreno — Spianamento della strada di campagna che attraversa la parte sud-est del campo ed eventuale sostituzione con altra lungo il lato est del campo seguendo il torrente Aurino — Spostamento dell'ossatura in legno dell'hangars a nord del campo, verso ovest — Installazione dell'antenna per segnalazioni con manica a vento — Costruzione dei due terreni d'atterraggio e dei pettini di delimitazione — Rifacimento del nominativo del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso, per una larghezza media di metri 150.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(396)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Ravenna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Ravenna, in provincia di Ravenna, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento del terreno — Ritombamento e deviazione del fosso esistente nella zona di sedime — Abbattimento di un filare di alberi esistenti verso il lato sud del campo — Spostamento della linea telefonica che corre lungo il limite sud del campo — Spostamento della linea elettrica ad alta tensione esistente ad ovest del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(397)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Pallanza in provincia di Novara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei veicoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Pallanza, in provincia di Novara, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Svellimento delle piante d'alto fusto esistenti su tutto il campo — Aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura del terreno per l'impianto del prato stabile asciutto — Installazione dell'antenna per segnalazioni con manica a vento — Costruzione di un casotto per aerofaro — Costruzione dei terreni d'atterraggio, del nominativo del campo e degli angolari — Spostamento delle linee elettriche ad alta tensione esistenti nel campo e lungo la strada Pallanza-Fondo Toce — Prosciugamento della zona paludosa del campo in prossimità del lago di Mergozzo — Abbattimento di sei piccoli fabbricati a sud del campo adibiti, un tempo, a deposito legna.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dodici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale n. 290 del 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1928, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Fondo Toce, rimane abrogato.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(398)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.
Delimitazione della zona di servitù intorno all'aeroporto di Ciampino (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'aeroporto di Ciampino (Roma), posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto, come dall'annessa planimetria.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della 3ª Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari 16 maggio 1900, n. 401.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(399)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.
Delimitazione della zona di servitù intorno all'aeroporto di Capodichino (Napoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautica, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'Aeroporto di Capodichino (Napoli),

posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto, come dall'annessa planimetria.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della 3ª Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(400)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1928.

Contingenti dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettere in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250;
Di concerto con i Ministri per le colonie e per l'economia nazionale;

Determina:

Articolo unico.

I sottonotati prodotti della Tripolitania e della Cirenaica saranno ammessi alla importazione nel Regno, durante il 1929, in esenzione dal dazio doganale, entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno di essi segnato:

1° Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	Q.li	110
2° Tessuti di lana (baracani, coperte e simili)	»	70
3° Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili)	»	70
4° Tessuti di seta anche con fili d'argento	»	15
5° Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	»	130
6° Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	»	80
7° Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:		
a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	»	100
b) pantofole	Paia	5000
c) scarpe	»	3000
8° Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta; impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	Q.li	10
9° Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	»	6
10° Collane d'ambra	»	2

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

p. *Il Ministro per le colonie*:
BOLZON.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(402)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Estensione della tariffa ordinaria n. 34 P. V. ai trasporti di merci provenienti da Lagosta, Zara, Colonia Eritrea, Libia e Somalia e destinati all'estero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La tariffa ordinaria n. 34 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) è estesa ai trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalla Colonia Eritrea, dalla Libia e dalla Somalia e destinati all'estero, e a quelli in senso inverso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(407)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.

Disposizioni complementari, in applicazione dell'art. 79 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sul controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del predetto decreto, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione stessa, il quale ha espresso il parere che la sorveglianza su alcuni tipi di apparecchi ed impianti termici (piccoli forni, termosifoni, per riscaldamento di locali ad uso pubblico, di po-

tenza limitatissima, ecc.) non sia giustificata dai consumi relativamente tenui di combustibile e che detti impianti si possono assimilare a quelli già esclusi dall'applicazione delle norme sul controllo, indicati nella lettera *f*) del regolamento suddetto;

Ritenuta l'opportunità di attuare detta esclusione per gli impianti di cui alle suindicate proposte del Consiglio tecnico;

Decreta:

A complemento ed in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 79 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento stesso gli impianti termici il cui consumo annuo di combustibile non sia superiore a trecento milioni di calorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(408)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.

Istituzione di premi a favore della lotta contro i pescicani.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i pescicani per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti premi a favore dei cittadini italiani che, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1929, catturino ed uccidano, portandoli a terra, pescicani delle specie volgarmente chiamate « cagnizza » (*Carcharodon Rondeletii*) e « verdisca » (*Squalus glaucus*):

a) per ciascun esemplare del peso fino a Kg. 50, L. 50;

b) per ciascun esemplare da Kg. 51 a Kg. 100, L. 100;

c) per ciascun esemplare oltre i Kg. 100, L. 200.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'economia nazionale, in base a rapporto della competente Capitaneria di porto, che accerti dell'eseguita cattura ed uccisione, e della distruzione della pinna codale.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 119 resti del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1928-29, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 10,000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(411)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Abbiategrasso in provincia di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Abbiategrasso, in provincia di Milano, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di tutte le piante esistenti nel campo con sradicamento delle ceppaie — Copertura dei canali irrigatori attraversanti il campo — Soppressione della strada campestre attraversante il campo ed eventuale costruzione di altra lungo i margini di questo — Spianamento e agguagliamento di tutta la zona di sedime — Erpicatura, rullatura e semina di tutta la superficie per la coltura del terreno a prato stabile asciutto — Costruzione dei due terreni d'atterraggio, del nominativo del campo, di quattro angolari e di tre pettini di delimitazione lungo i lati sud-ovest e nord-est del campo — Costruzione di un casotto per aerofaro — Impianto dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(393)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1929.

Approvazione dei modelli A e B dei registri dei parti e degli aborti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici (articoli 4 e 7), approvato con R. decreto 6 dicembre 1928-VII, n. 3318.

Decreta:

Sono approvati gli uniti modelli *A* e *B* dei registri dei parti e degli aborti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

← cm. 30 →

Modello *A*.

PROVINCIA DI .... COMUNE DI ....

REGISTRO DEI PARTI

Anno 19.... *Trimestre ....*

Levatrice ....

Consegnato alla levatrice il giorno ....

V.° L'UFFICIALE SANITARIO

....
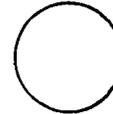
Consegnato all'ufficiale sanitario il giorno (1) ....

V.° L'UFFICIALE SANITARIO

....

cm. 40
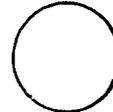
(1) Estratto dal Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. D. 6 dicembre 1928, n. 3318:

« ART. 4. — Ogni levatrice esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli conformi a quelli allegati al presente regolamento, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto ai quali essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati, dalla levatrice, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre, la levatrice consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale; questi trattiene il registro dei parti e trasmette il registro degli aborti al medico provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Ogni contravvenzione al disposto del presente articolo è punita a termini dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie ».

AVVERTENZE PER LA LEVATRICE.

Alle colonne 7 e 9, si indichi se i parti o gli aborti furono naturali o artificiali e questi con quale operazione vennero terminati.

Alla colonna 14, si dica se il secondamento fu naturale o artificiale, e in questo caso chi fu l'operatore.

Alla colonna 15 si dica quale operazione fu compiuta e a quella 16 chi fu l'operatore.

Alla colonna 18, si indichi se il puerperio fu normale o no, se insorsero processi puerperali, se la donna guarì, e, qualora sia morta, si indichi la data della morte.

Alla colonna 21, si dica se il feto è vivo o morto; quando sia morto, indicare se è morto prima o durante il parto; se il feto premorto sia macerato, putrefatto, ecc.

Alla colonna 22, si noteranno i vari accidenti verificati prima, durante o dopo il parto, come l'inerzia, l'eclampsia, il collasso, le metrorragie (da placenta previa, accidentali, complicanti il secondamento, tardive); si noteranno anche la forma o il grado di ristrettezza nei casi di viziatura del bacino e le condizioni generali di salute della donna. *Si noterà inoltre se e quale trattamento venne usato per la profilassi della* **oftalmoblenorrea** *dei neonati.*

N. d'ordine	COGNOME e NOME	Età	Comune di nascita	Domicilio	Parti e aborti precedenti				PARTO									FETO			Annotazioni della levatrice	Annotazioni e visti mensili dell'ufficiale sanitario
					Parti		Aborti															
					Numero	Data dell'ultimo	Numero	Data dell'ultimo	Data	se normale o distocico	se semplice, gemellare, trigemino, ecc.	presentazione e posizione del feto	Secondamento	Operazioni ostetriche eseguite	Cognome del medico	Durata complessiva	Esito per la madre	Età endo-uterina	Sesso	Stato		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
	← cm. 4 →																					
15 15	44	15	34	30	10	20	10	20	14	24	24	24	24	28	28	25	25	21	24	21	40	40 15

cm. 40 — cm. 8 — cm. 32

N. B. — I numeri posti ai piedi delle colonne indicano la larghezza da dare a ciascuna colonna, espressa in millimetri.

← cm. 59 →

← cm. 25 →

Modello *B.*

PROVINCIA DI .... COMUNE DI ....

REGISTRO DEGLI ABORTI

Anno 19.... *Trimestre* ....

Levatrice ....

Consegnato alla levatrice il giorno ....

V.° L'UFFICIALE SANITARIO

....
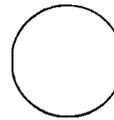
Consegnato all'ufficiale sanitario il giorno ....

V.° L'UFFICIALE SANITARIO

....
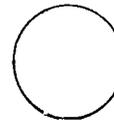
Trasmesso al medico provinciale il giorno (1) ....

V.° L'UFFICIALE SANITARIO

....
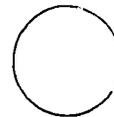
cm. 37,5

---

(1) Estratto dal Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3318:

« ART. 4. — Ogni levatrice esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli conformi a quelli allegati al presente regolamento, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto ai quali essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati, dalla levatrice, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre, la levatrice consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale; questi trattiene il registro dei parti e trasmette il registro degli aborti al medico provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Ogni contravvenzione al disposto del presente articolo è punita a termini dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie ».

AVVERTENZE PER LA LEVATRICE.

Alla colonna 9, si indichi se gli aborti furono spontanei o provocati, e se e con quale operazione vennero terminati.

Alla colonna 12, si dica quale operazione fu compiuta e chi fu l'operatore.

Alla colonna 13, si indichi se il puerperio fu normale o no, se insorsero processi puerperali, se la donna guarì, e, qualora sia morta, si indichi la data della morte.

Alla colonna 16, si indichi se il feto è vivo o morto; quando sia morto, indicare se è morto prima o durante il parto; se il feto premorto sia macerato, putrefatto, ecc. e quali siano le condizioni degli annessi fetali.

Alla colonna 17, si noteranno i vari accidenti verificati prima, durante e dopo l'aborto, come la febbre, l'albuminuria, il collasso, le metrorragie; si noteranno anche la forma e il grado di ristrettezza nei casi di viziatura del bacino e le condizioni generali di salute della donna.

← cm. 5 → ← cm. 32 →

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Età	Comune di nascita	Domicilio	PARTI E ABORTI, precedenti				ABORTO				FETO			Annotazioni della levatrice	Annotazioni e visti mensili dell'ufficiale sanitario	Annotazioni del medico provinciale
					Parti		Aborti											
					N.	Data dell' ultimo	N.	Data dell' ultimo	Data	Causa presumibile che lo determinò	Operazioni eseguite e nome del medico-chirurgo	Esito per la madre	Età endo-uterina	Sesso	Stato			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
← cm. 4 →																		
10	40	14	33	33	8	21	8	21	14	33	33	22	20	20	20	40	40	40

15 … 15

← cm. 50 → (height)

N. B. — I numeri posti ai piedi delle colonne indicano la larghezza da dare a ciascuna colonna, espressa in millimetri.

← cm. 50 →

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco degli abilitati — nell'anno scolastico 1927-28 — all'esercizio professionale dell'insegnamento della stenografia negli istituti medi d'istruzione.

Nell'anno scolastico 1927-28 hanno conseguito nei modi previsti dal regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della stenografia negli istituti medi d'istruzione (sistema Gabelsberger-Noë), le seguenti persone:

SEDE DI BOLOGNA.

(Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi »).

1. Adami Guido . . . con punti 38 — su 40
2. Ferroni Vittorio » 36 — »
3. Giacomuzzi Giovanni » 36 — »
4. Andreoli Maria Teresa » 34 — »
5. Leni Maria » 34 — »
6. Vernari Romano » 32 — »
7. Ferraresi Albertina » 32 — »
8. Magnanini Iela » 31 — »
9. Della Valle Maria » 30 — »
10. Drisaldi Maria » 30 — »
11. Campo Fernando » 30 — »
12. Roncagli Giorgio » 30 — »
13. Terenzani Iolanda » 29 — »
14. Poli Cecilia » 27 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 *luglio* 1928-VI:

1. Boccaletti Diomira . . . con punti 14 — su 20

SEDE DI CAGLIARI.

(Regio istituto tecnico « Pietro Martini »).

1. Capurso Aldo . . . con punti 32 — su 40
2. Pisu Luisa » 31 — »

SEDE DI MILANO.

(Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo »).

1. Levi Annetta . . . con punti 37 — su 40
2. De Colle Napoleone » 36 — »
3. Rovida Italo Carlo » 35 — »
4. Zambianchi Maria » 34 — »
5. Dubini Ferruccio » 34 — »
6. Lampronti Nerea Luisa » 34 — »
7. Dell'Orto Renata » 34 — »
8. Caprioglio Francesco » 34 — »
9. Meroni Piero » 33 — »
10. Torri Adele » 33 — »
11. Sommovigo Lola » 32 — »
12. Verdelli Elisio » 32 — »
13. Somma Domenico » 32 — »
14. Cavallucci Maria » 32 — »
15. Guerrini Eugenio » 31 — »
16. Olcese Clarice » 31 — »
17. Tavola Luigi » 31 — »
18. Colombo Antonietta » 31 — »
19. Pastre Mario » 31 — »
20. Gobbi Angela » 31 — »
21. Melli Ida » 31 — »
22. Verani Anna » 31 — »
23. Pigò Artiode » 30 — »
24. Grammatica Rosalia » 30 — »
25. Spina Maria » 30 — »
26. Galli Camilla » 30 — »
27. Momigliano Carlo » 30 — »
28. Pittoni Mariantonietta . . . con punti 30 — su 40
29. Lagazzi Ines » 30 — »
30. Gnaccolini Gino » 30 — »
31. Milanesi Renato » 30 — »
32. Robbiani Rosa » 29 — »
33. Mantovani Maria » 29 — »
34. Rodolfi Igilda » 29 — »
35. Perelli Giannina » 29 — »
36. Zucchini Maria Luisa » 29 — »
37. Redaelli Rosa » 29 — »
38. Tirinnanzi Maria » 29 — »
39. Tonelli Francesco » 28 — »
40. Cetto Aleardo » 28 — »
41. Grassetti Norina » 28 — »
42. Roncari Ester » 28 — »
43. Chiavarelli Albertina » 28 — »
44. Consonni Giulia » 28 — »
45. Beretta Angela » 27 — »
46. Mellina Paolina » 27 — »
47. Diruggiero Giuseppe » 26 — »
48. Pergola Ave » 26 — »
49. Danzi Maria » 24 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 *luglio* 1928-VI:

1. Falzone Carlo . . . con punti 14 — su 20

SEDE DI NAPOLI.

(Regio istituto tecnico « Mario Pagano »).

1. Pinto Carlo . . . con punti 31 — su 40
2. Posa Pietro » 31 — »
3. Cretella Anna » 30 — »
4. Leone Giulio » 30 — »
5. Pisanti Francesco » 30 — »
6. D'Avossa Luisa » 29 — »
7. Di Giacomo Adelina » 29 — »
8. Masciocchi Mario » 29 — »
9. Ruggiero Ettore » 28 — »
10. Ciappa Roberto » 27 — »
11. Gentile Ines » 27 — »
12. Ventura Gabriela » 27 — »
13. Verratti Ciro » 27 — »
14. Capasso Domenico » 26 — »
15. Pagano Concetta » 26 — »
16. Ascione Maria » 25 — »
17. Brizio Maria » 25 — »
18. Quitadamo Michele » 24 — »
19. Rebesco Luigi » 24 — »
20. Velle Maria » 24 — »

SEDE DI PALERMO.

(Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore »).

1. Mohrhoff Federico . . . con punti 36 — su 40
2. Rizzoni Walter » 34 — »
3. Puglisi Alfio » 33 — »
4. Di Miceli Girolamo » 32 — »
5. Alì Salvatore » 32 — »
6. Mistretta Antonino » 29 — »
7. Lombardo Clementina » 29 — »
8. Riservato Francesco Paolo » 29 — »
9. Tarantino Antonia » 28 — »
10. Di Leo Gaspare » 28 — »
11. Pezza Domenico » 28 — »
12. Lombardo Amelia » 27 — »
13. Di Bella Maria » 27 — »
14. Perricone Guido » 26 — »
15. Serio Filippo » 26 — »
16. Rizza Sebastiano » 26 — »
17. Cassarà Adele » 25 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 *luglio* 1928-VI:

1. Politi Vincenzo . . . con punti 15 — su 20

SEDE DI ROMA.

(Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti »).

1. Rostagno Oreste con punti 38 — su 40
2. Annibali Bolivar » 37 — »
3. Bartalini Pietro » 36 — »
4. Paltrinieri Giuseppe » 35 — »
5. Tron Emilio » 33 — »
6. Strua Penelina » 32 — »
7. Conte Bianca » 30 — »
8. Franco Annita » 29 — »
9. Pasquantonio Liborio » 28 — »
10. Ranalli Amalia » 26 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 luglio 1928-VI:

1. Lissi Carolina con punti 20 — su 20
2. Miragliotta Gaetano » 19 — »
3. Cini Ines » 18 — »
4. Lancia Santina » 17 — »
5. Palazzolo Ida » 16 — »
6. Berrettini Livia » 14 — »

SEDE DI BARI.

(Regio istituto superiore di commercio).

1. Tucci Dora con punti 27 — su 40
2. Matera Bianca » 25 — »
3. Dragone Margherita » 25 — »
4. della Torre Gilda » 25 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 luglio 1928-VI:

1. Sifola Marianna con punti 15 — su 20
2. Cimadomo Maria » 14 — »
3. Sabato Anna » 12 — »
4. Flora Sabina » 12 — »

SEDE DI FIRENZE.

(Regio istituto superiore di commercio).

1. Senatori Alice con punti 36 — su 40
2. Senatori Virginia » 35 — »
3. Audiffred Maria » 33 — »
4. Michelazzo Colombo » 32 — »
5. Agostini Luisa » 31 — »
6. Neri Nello » 30 — »
7. Carrara Ilma » 29 — »
8. Giorgetti Dina » 29 — »
9. Turchi Mario » 28 — »
10. Dozzo Ada » 28 — »
11. Febraro Clara » 28 — »
12. Tafi Ilda » 27 — »
13. Barsotti Anna Maria » 27 — »
14. Ferrini Wèra » 27 — »
15. Baglioni Rodolfo » 26 — »
16. Guidi Evelina » 26 — »
17. Gonella Margherita » 26 — »
18. Passeri Manlio » 26 — »
19. Sansoni Annunziata » 26 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 luglio 1928-VI:

1. Greco Errico con punti 16 — su 20
2. Cardosi Nerina » 15 — »
3. Rivera Ester » 13 — »

SEDE DI PADOVA.

(Regio istituto superiore di commercio).

1. Locurcio Giuseppe con punti 35 — su 40
2. Fortuna Mario » 32,50 »
3. Sfilligoi Pietro » 32 — »
4. Calzolari Gabriella » 31,50 »
5. Battellino Maria con punti 31 — su 40
6. Velo Stefano » 30,50 »
7. Dorna Ines » 30 — »
8. Gherro Milka » 29,50 »
9. Cappuccino Eugenio » 29 — »
10. Di Centa Evelina » 29 — »
11. Tajariol Anna » 28,50 »
12. Mattioli Virgilio » 28 — »
13. Albanese Norina » 27,50 »
14. Biasio Antonio » 27 — »
15. Ragghianti Agnese » 26,50 »
16. Agostinis Carmela » 26 — »
17. Beltrami Clementina » 25,50 »
18. Bonalumi Adamo » 25 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 luglio 1928-VI:

1. Maggio Salvatore con punti 14,50 su 20
2. Soliani Luigi » 13 — »
3. Sautto Alfonso » 12 — »

SEDE DI TORINO.

(Regio istituto superiore di commercio).

1. Pozzi Luigia con punti 31 — su 40
2. Bogo Maria » 30 — »
3. Sasso Giuseppina » 30 — »
4. Rosso Valerico » 29 — »
5. Strasserra Anna » 28 — »
6. Calzato Luigia » 27 — »
7. Clivio Luisa » 26 — »
8. Indelicato Giuseppina » 26 — »
9. Barbarino Manilla » 25 — »
10. Carrozzino Ada » 25 — »
11. Guiot Maria » 25 — »
12. Aimone-Prina Eugenio » 24 — »

Graduatoria comprendente i candidati ammessi agli esami con il beneficio di cui al D. M. 18 luglio 1928-VI:

1. Accolla Maddalena con punti 18 — su 20
2. Prete Giuseppe » 18 — »
3. Mori Maria » 16 — »
4. Malcangi Giuseppe » 13 — »

(412)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.65
Svizzera	367.65	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.683	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	304 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.539	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.625		
Romania	11.44	Rendita 3.50 %	71.625
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.825
Dollaro Canadese	19.025	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75 —
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	179892	Casone Pietro di Giuseppe, domic. a Suardi (Pavia) - vincolata. L.	70 —
4.50 %	17730	Congregazione di carità di Penna Sant'Andrea (Teramo) per la Confraternita o Cappella del Rosario e Carmine . . . . L.	198 —
Cons. 5 %	219209	Rusconi Giordano Cordelia ed Umberto fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Barbieri Antonietta fu Agostino, vedova Rusconi, domic. in Dergano di Affori (Milano) in parti uguali. L.	1,000 —
3.50 %	500076	La Monaca Salvatore di Raffaele - vincolata . . . . . . L.	17.50
»	528496	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	1281	Moffa Lorenzo fu Pietro . . . . L.	20 —
3.50 %	415876 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Liveriero Emilia fu Alessandro, moglie di Ettore Capponi, domic. in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Borgna Maddalena fu Placido, vedova di Liveriero Alessandro domic. in Asti (Alessandria).	84 —
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esercizio 1925-26 scadenza 17-3-1927	2465	Rolandi Celeste di Luigi . . . . capitale L.	1,000 —
	3607	capitale L.	2,000 —
3.50 %	789172 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Luchelli Pietro di Giacomo, domic. a Potenza. L. per l'usufrutto: Luchelli Giacomo fu Pietro, domic. a Potenza.	903 —
Cons. 5 %	49966	Lofaso Antonio di Giovanni, domic. a New York . . . . L.	30 —
»	84850	Intestata come la precedente . . . . L.	100 —
3.50 %	621373	Cirillo Maria-Vincenza-Emilia fu Onofrio, moglie di Costabile Pasquale fu Vincenzo, domic. a Boscotrecase (Napoli) - vincolata . . . . L.	133 —
Cons. 5 %	289946	Ferrero Catterina-Maria fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Cordero Teresa vedova di Ferrero Pietro, domic. a Castagnito (Cuneo) . . . . L.	340 —
»	102658	Zucco Giuseppe di Pietro, domic. in Agliè (Torino) . . . L.	280 —
3.50 %	520663	Puricelli Marinella del vivente Luigi, nubile, domic. a Milano - vincolata . . . . L.	280 —
»	634668	Chiesa di S. Leonardo di Collalto frazione di Segnacco (Udine). L.	7 —
»	514622	Chiesa Filiale di S. Leonardo di Collalto della Soima in comune di Segnacco (Udine) . . . . L.	164.50
»	10949	Chiesa di S. Leonardo di Collalto della Soima in Segnacco (Udine). L.	7 —

Roma, 30 novembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(396)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	263135	Petrarulo Michele Mauro di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Lavello (Potenza) . . . . L.	35 —
3.50 %	355101	Monti Maria fu Angelo, moglie di Nicola Ferruccio, domic. a Busca (Cuneo) . . . . »	70 —
Cons. 5 %	102480	Cappellania Curata di Porto Corsini in Ravenna . . . . »	15 —
3.50 %	455605	Beneficio parrocchiale di S. Zaccaria in Ravenna . . . . »	21 —
Cons 5 %	117934	Consiglio Emilio fu Angelo, domic. a Bisceglie (Bari) . . . »	975 —
3.50 %	759095	Intestata come la precedente, domic. a Chieti . . . . . . »	759.50
»	222443 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ojans Cecilia, ecc. . . . . » per la proprietà: Ospedale dell'infermi, sotto il titolo di Santa Croce in Cuneo.	770 —
Cons. 5 %	153927 Smarrito il solo foglio di ricevute del certificato di cui contro	Landi Concetta fu Matteo, moglie di D'Amato Domenicantonio, domic. a Battipaglia (Salerno) - vincolata . . . . . »	585 —
»	80568	Scavo Domenico di Nicola, domic. a New York . . . . . »	25 —
3.50 %	332563	Ferro Maria Cecilia di Rocco, moglie di Chiesa Giuseppe fu Giovanni Battista, domic. in Camogli (Genova) - vincolata . »	280 —
»	597259 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Compagnia di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » con sede in Parigi . . . . » per l'usufrutto: Oulman Enrichetta, ecc.	1050 —
Con. 5 %	257312	Pavarone Angela di Luigi, moglie di Ferri Esterino, domic. in Pavia - vincolata . . . . »	140 —
»	262008	Canzano Teresa fu Vincenzo, moglie di Toscano Giuseppe, dom. in Sommana, frazione del comune di Caserta - vincolata . »	70 —
»	262009	Toscano Giuseppe fu Antonio, domic. come la precedente - vincolata . . . . »	10 —
3.50 %	769832	Imoda Francesco Mario, Edoardo, Melania ed Alessandro fu Carlo, l'ultimo minore, sotto la p. p. della madre Bottassi Elvira Vittoria fu Tommaso Edoardo, vedova di Imoda Carlo e figli nascituri da detta Bottassi Elvira Vittoria di Tommaso Edoardo, vedova di Imoda Carlo, domic. a Torino - vincolata . . . . »	791 —

Roma, 30 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	57112	2,085 —	Bezzi Maria fu Alfredo moglie di Ferrero Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usuf. vitalizio a Guazzone Giulia fu Carlo, ved. di Bezzi Alfredo.	Bezzi *Guglielmina-Carlotta-Teodosia-Maria* fu Alfredo, moglie di Ferrero *de Gubernatis* Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vital. come contro.
3.50 %	475036	21 —	Gay *Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.	Gay *Gioachino-Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.
» »	502483 502480	45.50 7 —	Sesti *Maria* Sesti Ferdinando, *Antonietta, Maria* e Pietro } fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Traversino Celestina, ved. Sesti, dom. a Pianceri (Novara).	Sesti *Anna-Maria* Sesti Ferdinando, *Antonio, Anna-Maria* e Pietro } fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	472576	4,440 —	Nardi Millo fu *Basilio-Adriano*, minore sotto la *p. p.* della madre Loreti Clorinda, ved. Nardi, dom. a Roma.	Nardi Millo fu *Adriano-Basilio o Basilio-Adriano*, minore sotto la *tutela legale* della madre Loreti Clorinda, nubile, dom. a Roma.
Buono Tesoro ordinario Serie *D* eserc. 1925-26	2464	Cap. 5,000 —	Deiana *Agnese* fu Giovanni-Antonio, minore sotto la tutela di Cannas Giovanni fu Clemente.	Deiana *Maria-Agnesa* fu Giovanni-Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	166299	315 —	Giacopello *Benedetta* fu Antonio, moglie di di Vittorio Ratti, dom. in S. Anna, comune di Lucca, vincolata.	Giacopello *Maria-Benedetta* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
» »	784498 735292	175 — 350 —	Lavezzoni *Gemma* Lavezzoni Gemma-Giuseppina } di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Riva Ligure (Porto Maurizio).	Lavezzoni *Gerolima-Giuseppina-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
Cons 5 %	224734	420 —	*Derosa Carolina-Felicita* fu Clara Migliotti, moglie di Morra Vincenzo, dom. in Bra (Cuneo), vincolata.	*Migliotti Felicita-Carolina* fu Clara, moglie ecc. come contro.
3.50 %	173860	175 —	*Damillano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, dom. a Torino.	*Damilano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, domiciliata a Torino.
»	820738	234.50	Ragusa Pietro fu Edoardo, dom. a Palermo; con usuf. vital. a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. di Bertorotta Emanuele, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
3.50 %	569579	87.50	Frugoni *Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, domiciliata in Genova.	Frugoni *Giuseppa-Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(119)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1928 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,960,619.08	+ 16
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 4,309,625,530.03		— 73,558
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,635,694,811.13		— 26
		5,945,320,341.16	— 73,584
Riserva totale . . . . L.		10,997,280,960.24	— 73,568
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.07	—
Cassa . . . . »		131,550,453.14	+ 29,228
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,678,983,905.75	— 41,321
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7,834,624.33	— 28,579
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,289,929,291.37		
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 9,639,128.10		
		1,299,568,419.47	— 462,328
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,041,468,181.11	— 38,888
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 96,645,849.13		— 77,031
altri	» 84,023,212.41		+ 2,708
		180,669,061.54	— 74,323
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		334,231,055.81	+ 57,249
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	+ 140,000
Immobili per gli uffici . . . . »		140,463,208.72	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,102,763,197.14	— 57,249
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		+ 20,460
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,690,437.20		+ 17,484
Impiego fondo pensioni	» 184,783,536.40		+ 3,585
Debitori diversi	» 427,960,313.25		+ 43,698
		727,919,286.85	+ 85,227
Spese . . . . L.		1,898,028.29	+ 1,898
L.		21,680,817,647.46	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,629,332,674.12	— 628,867
L.		50,310,150,321.58	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		183,723,303.90	— 43
TOTALE GENERALE . . L.		50,493,873,625.48	— 1,091,564

Saggio normale dello sconto 6 per cento (dal 7 gennaio 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(6968)

D'ITALIA

– Versato L. 300,000,000

gennaio 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		16,882,412.650 —	— 412,981
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		505,767,263.40	— 210,319
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1,752,093,098.89	+ 226,880
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300,000,000 —	—
L.		19,440,273,012.29	— 396,420
Capitale . . . . L.		500,000,000 —	+ 260,000
Massa di rispetto . . . . »		100,000,000 —	+ 52,000
Riserva straordinaria . . . . »		32,500,000 —	+ 20,475
Conti correnti passivi . . . . »		28,871,968.39	— 41,838
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		670,110,972.25	— 154,664
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni) »		60,000,000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . L.	52,742,753.13		+ 17,500
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . . »	650,390,652.42		— 262,269
		749,133,405.55	— 244,769
Rendite . . . . L.		42,561,851.57	+ 42,562
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . L.		57,366,437.41	—
L.		21,680,817,647.46	—
Depositanti . . . . »		28,629,332,674.12	— 628,867
L.		50,310,150,321.58	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		183,723,303.90	— 43
TOTALE GENERALE . . L.		50,493,873,625.48	— 1,091,564

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56.57 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 27).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-1926	4221	Cap. 10,000 —	*Ratti Maria* fu Ilario.	*Becuti Edvige-Maria* fu Ilario, *moglie di Ratti Costantino.*
Cons. 5 %	197084	135 —	Giunta Teresa fu Francesco, vedova Di Bartolo, dom. in Modica (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Catandella Rosario fu Michelangelo, dom. in Modica (Siracusa).	Giunta Teresa fu Francesco, *moglie di Iuvara Francesco*, dom. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	333676	60 —	Momigliano *Arturo* ed Ada fu Moise, minori, sotto la patria potestà della madre Viterbo Ida, vedova di Momigliano Moise, dom. in Asti (Alessandria).	Momigliano *Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
» »	31020 10720	55 — 430 —	Momigliano *Mario, Aldo, Arturo* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come la precedente.	Momigliano *Donato, Isacco, Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
»	447555	500 —	*Perini* Itala fu Luigi, *nubile*, dom. in *Moncalvo (Alessandria)*, vincolata.	*Barale-Perini Itala* fu Luigi, *vedova di Dell'Aglio Lorenzo*, dom. in *Torino*, vincolata.
3.50 %	427961	66.50	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Mario* fu Francesco, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Ester Canessa fu Bartolomeo, vedova Celle, dom. a Genova.	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Lodovico-Mario* fu Francesco, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	535	Cap. 10,000 —	Codda Albina-*Iosefina* di *Benedetto*, minore sotto la patria potestà del padre.	Codda Albina-*Giuseppina* di *Nicolò-Benedetto*, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	401	» 1,500 —	Tagliavacche *Albertina* di *Giorgio*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Tagliavacche *Maria-Albertina* di *Francesco-Giorgio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	422884	660 —	Malinconico Filomena di *Nicola*, minore, sotto la patria potestà della madre Migliaro Rachele fu Nicola, dom. in Striano (Caserta).	Malinconico Filomena di *Giuseppe*, minore, ecc. come contro.
»	77988	100 —	*Palumbo Michele* di Luigi, dom. a Montenero di Bisaccia (Campobasso).	*Palombo Angelo-Michele* di Luigi, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	326	Cap. 14,500 —	Pittaluga *Vittoria* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre.	Pittaluga *Maria-Vittoria* di Gaetano, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.